

Rev.1.9DEF



CITTÀ DI TERAMO



REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI TERAMO



AKI.I	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	0
ART.2	MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO	6
ART.3	RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO	6
ART.4	PRINCIPI GENERALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	7
ART.5	PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI	8
ART.6	RECUPERO DEI RIFIUTI	8
ART.7	ADESIONE ALLA STRATEGIA "PLASTIC FREE"	9
ART.8	DEFINIZIONI	9
ART.9	ACRONIMI	11
ART.10	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	11
ART.11	COMPETENZE DEL COMUNE	12
ART.12	COMPETENZE DEL GESTORE	13
TITOLO	II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	14
ART.13	OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI	14
ART.14	CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA	15
ART.15	OBBLIGHI E DIVIETI GENERALI	15
ART.16	CRITERI GENERALI DI ASSIMILAZIONE	16
TITOLO	III RIFIUTI SPECIALI	17
ART.17	ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI	17
ART.18	CLASSIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	17
TITOLO	IV GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI	17
ART.19	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	17
ART.20	TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI	19
ART.21	TIPOLOGIA DEI CONTENITORI	20
ART.22	RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE	20
ART.23	ESPOSIZIONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	21
ART.24	MODALITÀ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE NEI CONDOMINI	22
ART.25	SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FOU	23
ART.26	COMPOSTAGGIO INDIVIDUALE E COLLETTIVO	24
ART.27	SERVIZI DI RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO	25
ART.28	SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO	26
ART.29	SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE	26



ART.30	SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RUR	27
ART.31	SERVIZI DI RACCOLTA DI PANNOLONI/PANNOLINI	28
ART.32	ANOMALIE RADIOMETRICHE	28
ART.33	SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO LE ECOISOLE INFORMATIZZATE	29
ART.34	SERVIZI DI RACCOLTA A CHIAMATA	29
ART.35	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI	30
ART.36	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA R.A.E.E.	30
ART.37	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE	31
ART.38	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INERTI DI UTENZE DOMESTICHE	32
ART.39	SERVIZIO DI RACCOLTA DI INDUMENTI USATI	32
ART.40 MEDICI	SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI COSTITUITI DA FARMAC	
ART.41 E BATTI	SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI COSTITUITI DA PILE ESAU	
ART.42 CONTEN	SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI COSTITUITI DA PRODOTT IITORI CON ETICHETTE DI PERICOLO	
ART.43	SERVIZIO DI RACCOLTA DI OLIO VEGETALE ESAUSTO PER LE UTENZE DOMESTICHE	34
ART.44	SERVIZIO DI RACCOLTA DI OLIO MINERALE PER LE UTENZE DOMESTICHE	35
ART.45	SERVIZIO DI RACCOLTA DI IMBALLAGGI E/O MATERIALI IN LEGNO DIVERSI	35
ART.46	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI	35
ART.47	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PRESSO AREE MERCATALI	36
ART.48	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PRESSO FIERE FESTE E MANIFESTAZIONI	36
ART.49 SPECIAI	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PRESSO AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD U.E	USO
ART.50	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PRESSO AREE OCCUPATE DA PUBBLICI SERVIZI	38
ART.51	GESTIONE DEL POLO INTEGRATO	38
ART.52	GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	38
ART.53	GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO	39
ART.54	GESTIONE DEL CENTRO DI TRASFERENZA	39
TITOLO	V SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E ATTIVITA' CONNESSE	40
ART.55	PULIZIA URBANA	40
ART.56	OGGETTO E OBIETTIVI DELLO SPAZZAMENTO	
ART.57	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE	41
ART.58	SPAZZAMENTO MECCANIZZATO	
ART.59	SERVIZIO DI ESTIRPAZIONE SFALCIO E DISERBO	43



ART.60	SERVIZIO DI RACCOLTA FOGLIE	43
ART.61	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E BOCCHE DI LUPO	44
ART.62	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTACARTE	44
ART.63	SERVIZIO DI LAVAGGIO MECCANIZZATO	45
ART.64	SERVIZIO DI LAVAGGIO PULIZIA E SANIFICAZIONE DI FONTANE E BEVERINI	45
ART.65	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI CAROGNE ANIMALI	45
ART.66	SERVIZIO DI RACCOLTA SIRINGHE	
ART.67	SERVIZIO DI RACCOLTA ESCREMENTI ANIMALI	46
ART.68	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI	46
ART.69	SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA DEI RIFIUTI DI MERCATI	47
ART.70	SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI	47
ART.71	MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E SPETTACOLI VIAGGIANTI	48
TITOLO	VI NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	49
ART.72	CANTIERI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE	49
ART.73	SERVIZIO DI PULIZIA E CANCELLAZIONE DI SCRITTE E GRAFFITI	49
ART.74	CARICO E SCARICO MERCI E AFFISSIONE MANIFESTI	49
ART.75	VOLANTINAGGIO	50
ART.76	PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE	50
ART.77	PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI	50
ART.78	ULTERIORI DIVIETI E DISPOSIZIONI	51
TITOLO	VII ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE	53
ART.79	CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE	53
ART.80	NUMERO VERDE E CARTA DEI SERVIZI	53
ART.81	COLLABORAZIONE CON CITTADINI E ASSOCIAZIONI	54
ART.82	CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE PER LA GESTIONE DI IGIENE UN	
TITOLO	VIII COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO	
ART.83	COSTI DEL SERVIZIO	
ART.84	TARIFFAZIONE PUNTUALE	
ART.85	GESTIONE DELLA TARI - COMPETENZE DEL GESTORE	
ART.86	GESTIONE DELLA TARI - COMPETENZE DELL'ENTE	
	IX CONTROLLI E SANZIONI	
ART.87	AUTORITÀ COMPETENTE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	
ART.88	CONTROLLI	57



Rev.1.9DEF

ART.89	VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE	.57
ART.90	SANZIONI	.59
TITOLO S	X DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	.59
ART.91	OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	.59
ART.92	SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI	.59
	DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AL DIRITTO	
	EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	
ART 95	ARROGAZIONE DI NORME E RECOLAMENTI PREESISTENTI	61



Rev.1.9DEF

TITOLO I OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ART.1 Oggetto del regolamento

- 1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento. In particolare, definisce le attività connesse ai servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio del Comune di Teramo.
- 2. Il presente Regolamento viene predisposto per quanto attiene ai servizi di igiene urbana ai sensi del comma 2, dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (TUA), in coerenza con la normativa nazionale e la pianificazione regionale ed i piani d'ambito.
- 3. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabilisce, in particolare:
 - a) obblighi, divieti e norme di comportamento nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti;
 - b) modalità di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - c) modalità di gestione operativa dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) modalità di gestione operativa dei servizi di spazzamento e delle attività connesse;
 - e) modalità di gestione delle attività di informazione, coinvolgimento e partecipazione;
 - f) modalità di esecuzione dei controlli e di irrogazione delle sanzioni.

ART.2 Modificazioni ed integrazioni al Regolamento

- 1. Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive norme comunitarie recepite nell'ordinamento, nazionali o regionali in materia, nonché da successivi regolamenti nazionali o regionali, che abbiano un sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l'applicazione immediata senza dar luogo a nessuna deliberazione di recepimento.
- 2. Fanno eccezione le norme che rinviano espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica e/o di cornice, anche nel caso di necessità cogenti di modifiche derivanti dalla piena operatività dell'Autorità di Gestione Integrata dei Rifiuti (AGIR), di cui alla Legge Regionale n. 36/2013. In tale ipotesi, corre l'obbligo di armonizzare la disciplina entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.
- 3. Sono fatti salvi i limiti all'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3, comma 4, del TUEL.

ART.3 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

- 1. Il presente Regolamento non si applica nei casi previsti dall'art.185 del TUA. In particolare, non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:
 - a) i rifiuti speciali;
 - b) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi in atmosfera;
 - c) le acque di scarico;
 - d) i rifiuti sanitari di cui al D.P.R. n. 254/2003;
 - e) i rifiuti radioattivi;
 - f) i materiali esplosivi in disuso;
 - g) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30/5/2008 n. 117;

+ 1

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI TERAMO

Rev.1.9DEF

- h) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati (di cui al Reg. CE n.1069/2009), eccetto quelli destinati all'incenerimento, alla discarica, ad impianti di produzione di biogas o di compostaggio;
- i) le carogne di animali morti per cause diverse dalla macellazione e smaltite in conformità al Regolamento CE n. 1069/2009;
- j) i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali se non regolate da altre norme comunitarie, paglia, sfalci e
 potature ed altro materiale forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, selvicoltura o
 per produzione di energia da biomassa;
- k) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione/riduzione inondazioni o ripristino suoli;
- l) la movimentazione di terre o rocce da scavo;
- m) la gestione dei veicoli fuori uso, disciplinata dal D.Lgs. n. 209/2003 o dall'art. 231 del TUA
- n) la bonifica di siti inquinati ai sensi della parte IV Titolo V del TUA.
- 2. Per quanto non esplicitamente indicato si rimanda al contenuto dall'art.185 del TUA.

ART.4 Principi generali per la gestione dei rifiuti urbani

- 1. L'Ente assume il principio comunitario, nazionale e regionale dell'economia circolare e promuove una gestione sostenibile dei rifiuti.
- 2. L'Ente si impegna nell'erogazione dei servizi, effettuata attraverso il Gestore, a rispettare le specifiche previste nei Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, cosiddetto "CAM Rifiuti", parte integrante e sostanziale del Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nella Pubblica Amministrazione.
- 3. L'Amministrazione Comunale si conforma alle previsioni del Piano Regionale di Gestione Rifiuti e del Piano d'ambito dell'AGIR.
- 4. L'Ente ed il Gestore si conformano alle deliberazioni dell'ARERA ed in particolare alla delibera n. 443/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento nel servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e alla delibera n. 444/2019 "Disposizioni, in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati".
- 5. La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, ai sensi del comma 2 dell'art. 177 del TUA.
- 6. La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente.
- 7. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitarsi con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici in ognuna delle fasi previste nella gestione integrata dei rifiuti.
- 8. La gestione dei rifiuti urbani e assimilati è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere condotta da tutti gli attori evitando danni o pericoli per la salute, per l'incolumità, per il benessere e per la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori:
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;



Rev.1.9DEF

- e) deve perseguire il raggiungimento dei migliori risultati possibili nella riduzione della produzione, nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, conformandosi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e nazionale;
- f) deve rispettare i principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.
- 9. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti, nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti e nel separare correttamente i medesimi alla fonte.
- 10. Il Comune promuove iniziative aventi come obiettivo la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti tramite:
 - a) campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini;
 - b) promozione di accordi di programma ovvero protocolli d'intesa finalizzati alla prevenzione, alla riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti nonché a favorirne il recupero e riciclo.

ART.5 Prevenzione della produzione dei rifiuti

- 1. L'Amministrazione Comunale adotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni e con l'ausilio del Gestore, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentano un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, sistemi di gestione ambientale certificati, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo, il miglior utilizzo delle risorse e una riduzione della produzione dei rifiuti:
 - c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
 - d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
 - e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - f) la promozione di accordi, contratti di programma, intese, migliori pratiche finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, anche relativamente alle destinazioni di prodotti o beni a forme di reimpiego prima della loro dismissione.

ART.6 Recupero dei rifiuti

- 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani, il Comune di Teramo si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti.
- 2. Il riutilizzo, il riciclo o ogni azione diretta ad ottenere dai rifiuti materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'utilizzo dei rifiuti come fonte di energia.



Rev.1.9DEF

- 3. È prevista la possibilità di stipulare accordi o contratti di programma con soggetti economici interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime secondarie e di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.
- 4. È, inoltre, prevista la possibilità di stipulare protocolli di intesa con associazioni, aziende agricole e soggetti privati, al fine di sviluppare e divulgare obiettivi e modalità disciplinate dal presente regolamento.

ART.7 Adesione alla strategia "plastic free"

- 1. Il Comune di Teramo, nel rispetto della normativa europea e nazionale, può adottare misure che contemplino la riduzione della produzione dei rifiuti per affrontare uno dei maggiori problemi legati agli effetti dei consumi delle società moderne.
- 2. Sono previste campagne di sensibilizzazione per l'utenza atte ad operare una riduzione dell'uso della plastica sostituito da materiale lavabile, riutilizzabile, e solo dove non è possibile in materiale compostabile.
- 3. Nell'ambito delle attività volte alla riduzione della produzione dei rifiuti, alla incentivazione della raccolta differenziata e della promozione di strumenti di sensibilizzazione ed informazione ambientale, con l'adozione di un provvedimento "plastic free" il Comune può:
 - a) incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di RUR a favore della quota destinata al compostaggio di prossimità (autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale);
 - b) rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti, aumentando la quota di rifiuti destinati verso forme di conferimento meno costose (compostaggio);
 - c) diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili, quali, le bioplastiche;
 - d) vietare l'uso della cosiddetta plastica "usa e getta" (piatti, bicchieri, cannucce) negli uffici comunali e nelle attività commerciali, laddove consentito dalla normativa vigente;
 - e) prevedere la concessione di sgravi e/o agevolazioni sulla tassa sui rifiuti per gli esercenti che aderiscono alla strategia del "plastic free";
 - f) aderire alla strategia Rifiuti Zero;
 - g) rendere obbligatoria l'attuazione della DGR n° 355 del 24/05/2018 (Linee guida regionali per l'organizzazione di Ecofeste).

ART.8 Definizioni

- 1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono fissate le seguenti definizioni:
 - a) CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI (ECOCENTRO o CRR): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani, per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e, ad integrazione e completamento dei servizi di raccolta e trasporto presenti sul territorio, accessibile all'utenza, in orari stabiliti ed alla presenza del personale addetto;
 - b) **COMPOST DA RIFIUTI**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione biodegradabile e compostabile dei rifiuti urbani, nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e, in particolare, a definirne i gradi di qualità e che rispetta i requisiti e le caratteristiche della vigente normativa sul compostaggio;
 - c) **CONFERIMENTO**: le modalità e le operazioni con le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;



Rev.1.9DEF

- d) **DETENTORE**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- e) **ECONOMIA CIRCOLARE:** è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. Il modello dell'economia circolare estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo;
- f) **FRAZIONE ORGANICA UMIDA (FOU)**: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata, e prodotto da cucine o mense;
- g) **FRAZIONE VERDE**: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;
- h) **FRAZIONE SECCA o RUR rifiuto urbano residuo**: rifiuto a bassa putrescibilità e minimo tenore di umidità risultante in via residuale all'esito della differenziazione di tutte le altre frazioni merceologiche;
- i) **GESTIONE**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento;
- j) **GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI**: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione di rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
- k) GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA: l'impresa e/o il Concessionario e/o la Società partecipata e/o in House che effettua il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prodotti nel Comune di Teramo, in possesso dei requisiti di Legge, per lo svolgimento di singole componenti del servizio medesimo;
- PRODUTTORE: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- m) **RACCOLTA**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta.
- n) **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- o) **RECUPERO**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- p) **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi:
- q) **SMALTIMENTO**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- r) **SPAZZAMENTO DELLE STRADE**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- s) **STOCCAGGIO**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte quarta;
- t) **TRASPORTO**: le operazioni di movimentazione dei rifiuti.
- u) **TRATTAMENTO**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.



Rev.1.9DEF

- v) "UNO CONTRO ZERO": previsione normativa per la quale i distributori di AEE che hanno una superficie di vendita di AEE di almeno 400 metri quadrati sono obbligati al ritiro gratuito, senza alcuna necessità di acquisto di apparecchiature equivalenti dei RAEE di piccole dimensioni (fino a 25 cm). Non vi è l'obbligo ma facoltà di applicare l'Uno contro Zero per i negozi che hanno una superficie di vendita al di sotto dei 400 mq e per chi fa vendita online di apparecchiature elettroniche. Il ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici è effettuato all'interno dei locali del punto vendita del distributore, ovvero in un luogo situato in prossimità immediata dello stesso, purché di pertinenza del punto vendita. I distributori possono rifiutare il ritiro di un RAEE di piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti in maniera evidente privo dei suoi componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai RAEE.
- w) "UNO CONTRO UNO": previsione normativa per la quale i distributori di AEE assicurano, al momento della fornitura di una nuova AEE destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente.

ART.9 Acronimi

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, si elencano i seguenti acronimi che verranno utilizzati nel presente Regolamento:

AEE	Apparecchiatura Elettrica o Elettronica.
AGIR	Autorità per la gestione integrata dei rifiuti
CONAI	Consorzio nazionale imballaggi
ARERA	Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente
CAM	Criteri Ambientali Minimi: requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il
	ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato
CRR	Centro di Raccolta Rifiuti
EER	Elenco Europeo del Rifiuto: Elenco di rifiuti univocamente riconosciuto a livello comunitario basato su una codifica a sei cifre nella quale la prima coppia di cifre individua il processo di origine del rifiuto, la seconda il processo produttivo da cui proviene e la terza la classificazione. L'Elenco è composto da venti capitoli. I Rifiuti pericolosi sono contrassegnati da un asterisco.
FOU	Frazione Organica Umida
GEV	Guardie Ecologiche Volontarie
PEF	Piano Economico Finanziario
RAEE	Rifiuto da AEE
RD	Raccolta Differenziata
RSU	Rifiuto Solido Urbano
RUR	Rifiuto Urbano Residuo
TARI	Tassa sui Rifiuti
TUA	Testo Unico Ambientale – D.Lgs. 152/2006
TUEL	testo Unico Enti Locale – D.Lgs. 267/2000

ART.10 Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, come specificato all'articolo 184 del TUA.



Rev.1.9DEF

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del TUA;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano da attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali:
- f) i rifiuti da attività di servizio:
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
- 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I della parte IV del TUA.

ART.11 Competenze del Comune

- 1. Al Comune competono le seguenti attività:
 - a) l'affidamento dei servizi di igiene urbana al Gestore fatte salve differenti previsioni della normativa di settore;
 - b) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUA;
 - c) l'adozione dei provvedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o dell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del TUA;
 - d) l'adozione di provvedimenti di bonifica nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del TUA;
 - e) l'adozione di ordinanze urgenti volte a ottenere la rimozione di rifiuti da fabbricati, aree scoperte private o terreni non edificati, la cui presenza comprometta la salute, l'igiene o il decoro pubblico;
 - f) l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzionamento di un comportamento illecito o comunque non consentito e non conforme ai sensi del presente Regolamento;



Rev.1.9DEF

- g) la promozione ed adozione di opportune forme di informazione, di educazione e di partecipazione, nei confronti dei cittadini, al fine del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo del servizio, anche tramite il Gestore e/o con il supporto di associazioni e delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.);
- h) la definizione e l'aggiornamento dei criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, anche in virtù di eventuali variazioni del regime tributario finalizzato all'applicazione di nuovi sistemi di tariffazione del servizio di gestione dei rifiuti;
- i) l'adozione, in accordo con il Gestore, di iniziative volte alla comunicazione ed all'incentivazione della raccolta differenziata;
- j) il controllo del corretto svolgimento delle operazioni di:
 - conferimento dei rifiuti da parte del privato, anche in collaborazione con il Gestore;
 - raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti da parte del Gestore o delle ditte incaricate.

ART.12 Competenze del Gestore

- 1. Al Gestore del servizio, d'intesa con l'amministrazione comunale e nel rispetto degli standard richiesti dalla normativa (CAM, etc.) e dal contratto d'appalto, competono le seguenti attività:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi: raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani sia in forma indifferenziata che in modo differenziato, privilegiando il recupero dei materiali e/o quello energetico;
 - b) la gestione dei rifiuti assimilati individuati dallo specifico regolamento approvato dal Consiglio Comunale in conformità alle disposizioni di Legge;
 - c) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici, o di uso pubblico;
 - d) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale sulla base degli atti di affidamento del servizio;
 - e) la definizione puntuale, su indirizzo dell'Amministrazione Comunale, delle modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - f) la definizione puntuale, su indirizzo dell'Amministrazione Comunale, delle modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
 - g) altri servizi funzionalmente connessi a quelli di igiene urbana sopra indicati, previsti dal contratto di servizio di cui sopra;
 - h) la fornitura di nuovi contenitori, dei sacchi e sacchetti conformi alla normativa tecnica applicabile;
 - i) la gestione dello Sportello TARI;
 - j) la redazione della carta dei servizi che deve contenere, in forma chiara, i diritti degli utenti in materia di informazione nonché gli standard di servizio che il Gestore è tenuto a rispettare sull'intero territorio comunale per i singoli servizi ad esempio orari e frequenza del servizio di raccolta, orari e frequenze di spazzamento, modalità di ritiro dei rifiuti ingombranti, frequenze svuotamento contenitori pile e farmaci orari di apertura centro di raccolta, centro del riuso, etc.);
 - k) l'invio al Comune di tutta la documentazione necessaria ad adempiere alle incombenze di Legge, che rimangono in capo all'Ente quali l'approvazione del Piano Finanziario propedeutico alla definizione della Tariffa di Igiene Urbana, sulla base delle disposizioni operative indicate dall'Amministrazione Comunale e dall'ARERA.



Rev.1.9DEF

TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART.13 Oggetto del servizio e principi generali

- 1. Il presente articolo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani ed assimilati, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
- 2. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati persegue l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
- 3. L'organizzazione della raccolta dei rifiuti, degli interventi di pulizia, è effettuata entro i limiti del territorio comunale.
- 4. La raccolta e il trasporto dei rifiuti sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.
- 5. I contenitori, mastelli, bidoni carrellati e cassonetti per la raccolta dei rifiuti sono univocamente identificati dai colori indicati nella norma UNI 11686 "Waste Visual Elements" che facilita e migliora la raccolta differenziata
- 6. I sacchi per la raccolta della frazione organica umida ed i sacchetti per la raccolta degli imballaggi in plastica ed imballaggi in metallo sono conformi alle norme UNI vigenti (UNI 11451, UNI EN 13432, UNI 7315, etc..).
- 7. Al fine di garantire le migliori condizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, i progetti dei piani attuativi ed i progetti per i titoli abilitativi edilizi, sia di iniziativa pubblica che privata, nonché i progetti di manutenzione straordinaria e di demolizione e ricostruzione, devono indicare nelle planimetrie di progetto le aree destinate al posizionamento dei contenitori adibiti alle diverse modalità di raccolta. Particolare attenzione va posta all'individuazione di tali aree nei progetti relativi alla realizzazione di edifici residenziali plurifamiliari, "grandi condomini", in modo da limitarne la visibilità dalla pubblica via e garantire il decoro urbano.
- 8. L'accesso a cortili e aree/strade private e aziendali è escluso fatte salve le deroghe di cui al comma successivo.
- 9. Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico con comprovata e oggettiva difficoltà di raggiungimento di un punto di conferimento su suolo pubblico, possono rilasciare autorizzazione formale al transito degli operatori nelle strade private di loro pertinenza ovvero, in alternativa, possono conferire in apposito punto su suolo pubblico vicino all'abitazione stabilito di concerto col soggetto Gestore dietro approvazione dell'Amministrazione;
- 10. Per quanto attiene la raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dai plessi scolastici, al fine di garantire il rispetto della sicurezza della particolare utenza ed evitare interferenze delle rispettive attività, è fatto obbligo al Dirigente scolastico di attivarsi per fare posizionare i contenitori delle varie frazioni di rifiuto, nei rispettivi giorni e orari di raccolta, in aree pertinenziali che non richiedano l'ingresso al plesso dei mezzi del Gestore. Qualora questa modalità non sia praticabile, sono concordate tra Comune, Gestore del servizio e Dirigente del plesso scolastico, soluzioni alternative per garantire il servizio ma che prevedano comunque il successivo ritiro dei contenitori dalle strade e/o vie e/o spazi pubblici da parte di personale nominato dal Dirigente scolastico.



Rev.1.9DEF

ART.14 Criteri organizzativi per i servizi di igiene urbana

- 1. Le modalità di erogazione dei servizi di Igiene Urbana sono stabilite dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente Regolamento e del Contratto di Servizio con il Gestore.
- 2. L'articolazione dei servizi sul territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori, le frequenze di raccolta e di spazzamento sono stabiliti in relazione alle esigenze e alle caratteristiche insediative del territorio servito, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta e per lo spazzamento, in un'ottica di economicità ed efficienza nel rispetto degli obiettivi fissati dalle Normative di riferimento.
- 3. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani si attua mediante la raccolta differenziata estesa a tutto il territorio comunale, con il sistema di raccolta domiciliare, a chiamata o con il sistema di raccolta misto domiciliare e ecoisole informatizzate o contenitori ad accesso controllato.
- 4. Il servizio di spazzamento si attua con modalità meccanizzata, manuale e mista, secondo la zonizzazione territoriale stabilita dall'Amministrazione Comunale ed il calendario concertato con il Gestore.

ART.15 Obblighi e divieti generali

- 1. I rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati agli urbani secondo l'apposito regolamento comunale di assimilazione, devono essere conferiti, a cura dell'utente, al servizio pubblico di raccolta nei modi e nei tempi previsti nel presente regolamento e secondo le modalità con cui avviene la raccolta, e comunque tali da evitare ogni dispersione nell'ambiente ed ogni odore molesto.
- 2. È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani e assimilati secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento ed osservando in particolare le seguenti disposizioni:
 - a) esporre le varie tipologie di rifiuti esclusivamente nei contenitori e/o sacchi previsti e per il tempo strettamente necessario al loro svuotamento;
 - b) esporre le varie tipologie di rifiuti esclusivamente nei giorni ed orari previsti dal calendario di riferimento;
 - c) esporre i rifiuti su aree ubicate vicino l'uscio dell'abitazione o sul confine di proprietà o del luogo di produzione, ovvero a piè di fabbricato, collocati in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto alla raccolta;
 - d) ritirare tempestivamente i contenitori una volta svuotati;
 - e) esporre gli imballaggi ridotti di volume, ogni qual volta possibile (carta, cartone, plastica).
- 3. I produttori di rifiuti speciali e pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati e a provvedere al loro smaltimento a propria cura e spese, nel rispetto delle norme di riferimento.
- 4. Sono vietati:
 - a) l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo; configurano abbandono e deposito incontrollato anche il deposito di buste e contenitori a piè di fabbricato al di fuori dell'orario di raccolta previsto dal calendario del Gestore nonché il deposito di buste e contenitori a piè di cestino stradale;
 - b) l'esposizione di sacchetti o contenitori contenenti rifiuti, sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni del servizio di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
 - c) l'utilizzo di sacchetti e contenitori diversi da quelli indicati dal Gestore laddove ne sia prevista una specifica tipologia;
 - d) il conferimento di rifiuti indifferenziati nei contenitori dei rifiuti differenziati; il conferimento di materiali accesi o incandescenti, o braci, etc.;



Rev.1.9DEF

- e) l'introduzione nei contenitori di residui liquidi, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;
- f) l'inserimento, in qualsiasi modalità, di rifiuti in griglie, caditoie, bocche di lupo ed in generale di tutte quelle apparecchiature che sono destinate al deflusso delle acque dalla sede stradale;
- g) il conferimento in maniera miscelata di materiali non selezionati per la raccolta differenziata;
- h) il deposito di rifiuti sciolti su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori anche se racchiusi in sacchetti;
- i) il prelievo, senza autorizzazione dei materiali conferiti, ogni forma di cernita, rovistamento e recupero non autorizzati dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso il centro di raccolta comunale;
- j) l'appropriarsi di contenitori assegnati ad altri utenti o adibiti ad uso pubblico ovvero l'utilizzo di buste, sacchetti e contenitori di altri utenti;
- k) il conferimento nei cestini stradali di rifiuti di volumetria superiore a quella del cestino stesso ovvero di dimensioni tali da saturarne la volumetria;
- 1) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, mozziconi di sigaretta e simili), deiezioni di animali, spargimento di olio e simili;
- 5. È fatto divieto di intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'attività degli operatori addetti ai servizi e il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di conferimento rifiuti;
- 6. È vietato conferire al servizio pubblico del Comune di Teramo, comprensivo del Centro di Raccolta, rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
- 7. Per evitare situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente <u>è fatto assoluto divieto</u> di conferire i rifiuti pericolosi nei contenitori o nei sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati così come bruciare rifiuti quali plastica o altri materiali che possono generare inquinamento, disturbo e/o danni alle cose e alla salute delle persone, escludendo le frazioni che possono essere usate con le dovute cautele di sicurezza e in apposite strutture, quali combustibili senza causare pericolo di inquinamento, come il materiale ligneo-cellulosico (legname, carta, etc.) non trattato chimicamente o contenente porzioni di materiale estraneo;
- 8. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo, ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART.16 Criteri generali di assimilazione

- 1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche, qualora rientrino nei criteri di qualità e quantità indicati nel Regolamento di Assimilazione.
- 2. I rifiuti speciali assimilati possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta con le modalità disciplinate nello specifico regolamento di cui al comma 1.



Rev.1.9DEF

TITOLO III RIFIUTI SPECIALI

ART.17 Oneri dei produttori e dei detentori

- 1. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore/detentore che conferisce i propri rifiuti ad un raccoglitore e ad un impianto di destinazione finale.
- 2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni di legge;
 - c) conferimento a soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART.18 Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini del conferimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi merceologiche e chimico-fisiche.

TITOLO IV GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

ART.19 Descrizione del servizio

- 1. Il Gestore deve effettuare il servizio secondo le modalità previste dal contratto di affidamento e le disposizioni del presente Regolamento.
- 2. Il Gestore deve effettuare il trasporto e il conferimento dei rifiuti urbani destinati al recupero o smaltimento, presso gli impianti di cui al piano regionale e d'Ambito, ovvero ad altri impianti autorizzati conformemente alla normativa di settore e in accordo con l'Amministrazione Comunale.
- 3. I servizi svolti e normati mediante il presente regolamento sono:
 - a) la raccolta della frazione organica umida provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici, ecc.), con modalità domiciliare e relativo trasporto presso impianto di trattamento;
 - b) la raccolta anche multimateriale, di **imballaggi in plastica** provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici, etc.), con modalità domiciliare e relativo trasporto presso impianto di recupero;
 - c) la raccolta, anche multimateriale, di **imballaggi in alluminio e barattoli metallici** provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici), con modalità domiciliare e relativo trasporto presso impianto per il recupero;

+++

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI TERAMO

Rev.1.9DEF

- d) la raccolta di **imballaggi in vetro** proveniente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici, ecc.), e relativo trasporto presso impianto di recupero;
- e) la raccolta della **carta e del cartone** provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici, ecc.), con modalità domiciliare e relativo trasporto presso impianto per il recupero;
- f) la raccolta di **rifiuti indifferenziati** provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici, ecc.), con modalità domiciliare e relativo trasporto presso impianto di trattamento;
- g) il conferimento dei rifiuti presso le **ecoisole informatizzate** distribuite sul territorio del Comune di Teramo
- h) la raccolta, il trasporto e il conferimento all'impianto di trattamento di **farmaci** tramite contenitori ubicati presso le farmacie, parafarmacie ed ambulatori medici e veterinari;
- i) la raccolta, il trasporto e il conferimento all'impianto di trattamento di **pile esauste** tramite appositi contenitori ubicati presso gli esercizi commerciali;
- j) la raccolta, il trasporto e il conferimento all'impianto di trattamento dei **rifiuti ingombranti** raccolti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici, ecc.) con modalità domiciliare su prenotazione o consegnati dai cittadini presso il Centro di Raccolta;
- k) la raccolta, il trasporto e il conferimento all'impianto di trattamento dei **RAEE** di tipo domestico, non professionali, con modalità domiciliare o consegnati dagli utenti presso il Centro di Raccolta;
- la raccolta, il trasporto e il conferimento all'impianto di trattamento della frazione verde proveniente da utenze domestiche e da utenze di rifiuti assimilati con modalità domiciliare su prenotazione o consegnati dai cittadini presso il Centro di Raccolta;
- m) la raccolta, trasporto e conferimento all'impianto di trattamento di **inerti** (**miscugli di scorie di cemento mattoni mattonelle o ceramiche**) esclusivamente di provenienza domestica e derivanti da attività manutentive effettuate direttamente dal conduttore della civile abitazione, consegnati dai cittadini presso il Centro di Raccolta;
- n) la raccolta, il trasporto e il conferimento all'impianto di trattamento di indumenti e calzature proveniente da utenze domestiche negli appositi contenitori ubicati sul territorio comunale e all'interno del Centro di Raccolta;
- o) la raccolta, il trasporto e il conferimento all'impianto di trattamento di **contenitori con etichetta di pericolo** proveniente da utenze civili consegnati dai cittadini presso il Centro di Raccolta;
- p) la raccolta, il trasporto e il conferimento all'impianto di trattamento di **olii e grassi commestibili** proveniente esclusivamente da utenze domestiche tramite appositi contenitori ubicati sul territorio o presso il Centro di Raccolta;
- q) la raccolta, il trasporto e il conferimento all'impianto di trattamento di **olio minerale** proveniente esclusivamente da utenze domestiche tramite appositi contenitori ubicati presso il Centro di Raccolta;
- r) la raccolta, il trasporto e il conferimento all'impianto di trattamento di **imballaggi in legno e materiali in legno diversi** o consegnati dai cittadini presso il Centro di Raccolta;
- s) la raccolta, il trasporto e il conferimento all'impianto di trattamento di **rifiuti cimiteriali da esumazione**;

+

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI TERAMO

Rev.1.9DEF

- t) la raccolta di rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private ma soggette ad uso pubblico e relativo trasporto presso idoneo impianto di trattamento;
- u) la pulizia manuale e meccanizzata del suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico transito od uso, dai rifiuti solidi urbani ivi giacenti;
- v) il trasporto dei rifiuti provenienti dalla pulizia meccanizzata ad idoneo impianto di trattamento;
- W) la pulizia delle bocche di lupo, delle caditoie stradali e delle griglie, che comprende la rimozione dei rifiuti e detriti depositati nel pozzetto interno alla caditoia fino all'imbocco della fognatura anche mediante spurgo ove necessario;
- x) la pulizia dei cordoli e dei marciapiedi dalle erbe infestanti;
- y) la raccolta delle foglie e delle infiorescenze delle alberature stradali;
- z) lo spazzamento, la raccolta e il trasporto dei rifiuti del mercato settimanale;
- aa) lo spazzamento, la raccolta e il trasporto dei rifiuti nelle aree interessate da manifestazioni di iniziativa pubblica;
- bb) lo svuotamento e la pulizia dei cestini gettacarte compreso l'abbandono di rifiuti nell'area circostante;
- cc) la pulizia dei rifiuti abbandonati nelle aree verdi;
- dd) la pulizia e l'igienizzazione dei fontanili e beverini;
- ee) la fornitura dei contenitori di diversa volumetria per ogni singola frazione merceologica di buste e quanto altro necessario per effettuare il servizio per le utenze domestiche e le non domestiche (commerciali artigianali uffici etc.);
- ff) la gestione dello Sportello TARI;
- gg) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione ambientale;
- hh) il controllo di qualità dei servizi effettuati.

ART.20 Trasporto e trattamento rifiuti

- 1. Tutti i rifiuti, urbani ed assimilati, raccolti durante il servizio devono essere trasportati e conferiti agli impianti di smaltimento, stoccaggio, recupero e/o trattamento individuati dal Gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale e/o previsti dalla pianificazione regionale e d'Ambito nel rispetto e delle disposizioni operative indicate dai gestori degli impianti.
- 2. Il trasporto e il conferimento agli impianti comprendono, per il Gestore, l'onere della pesatura e l'ottenimento della percentuale di materiale differenziato con il relativo scarto.
- 3. Il servizio di trasporto deve avvenire con mezzi idonei e appositamente autorizzati ai sensi di legge.
- 4. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, deve essere realizzata sempre nel rispetto della normativa e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, agli animali né danno all'ambiente.
- 5. Il Gestore ha l'obbligo di presentare annualmente l'elenco degli impianti di destinazione finale dei rifiuti urbani e assimilati, di indicare i relativi costi di conferimento ed i ricavi per la vendita delle frazioni merceologiche differenziate.
- 6. L'Amministrazione provvede a delegare il Gestore alla sottoscrizione Convenzione con i Consorzi di Filiera in conformità all'Accordo Quadro Anci-CONAI vigente, ovvero alla sottoscrizione di Convenzioni con operatori economici privati, fermo restando che è obbligo del Gestore fornire annualmente relazione dettagliata riportante i costi e i ricavi di cui al comma precedente.



Rev.1.9DEF

ART.21 Tipologia dei contenitori

- 1. I contenitori e i sacchi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del Gestore del servizio ad ogni singola utenza in base al contratto di servizio ed hanno una volumetria adeguata all'utenza. L'utilizzo dei contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
- 2. I contenitori rigidi previsti sono forniti all'utenza in comodato d'uso dal Gestore dei servizi di igiene urbana e sono a carico dell'utente comodatario, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione periodica del contenitore.
- 3. I contenitori devono essere provvisti delle dotazioni segnaletiche a norma di legge.
- 4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani depositati all'esterno ed esposti agli agenti atmosferici devono avere caratteristiche tali da:
 - a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni merceologiche da parte degli utenti;
 - b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in esso depositati sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati sia a causa di eventi di natura metereologica o a seguito dell'azione di animali randagi;
 - c) contenere eventuali liquidi che possono generarsi dai rifiuti di natura organica;
 - d) favorire le operazioni di movimentazione anche manuale e svuotamento meccanizzato;
 - e) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni meccaniche e chimiche derivanti delle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
 - f) i contenitori devono essere muniti di idoneo coperchio dotati di sistema di chiusura antirandagismo;
 - g) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione anche manuale e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.
- 5. I contenitori non devono essere manomessi imbrattati o coperti da adesivi e scritte fatta eccezione per la apposizione di un contrassegno grafico personalizzato per il riconoscimento, che sia tale da non inficiarne la funzione o intralciare la raccolta.
- 6. In caso di furto, il Gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore. In caso di cessazione di attività commerciale/artigianale/industriale è fatto obbligo all'utenza la riconsegna dei contenitori forniti in comodato d'uso.
- 7. In caso di cambio di residenza fuori comune è fatto obbligo alle utenze domestiche la riconsegna dei contenitori forniti in comodato d'uso.
- 8. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il Gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre a loro cura e spesa all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica.
- 9. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART.22 Raccolta differenziata domiciliare

1. Il servizio erogato dal Gestore consiste nella raccolta domiciliare dei rifiuti conferiti in contenitori e/o



Rev.1.9DEF

- sacchetti specifici, nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto indicate negli articoli successivi.
- 2. Per i contenitori rigidi l'utente è tenuto a chiudere correttamente il coperchio; allo stesso modo, nel caso di conferimento in sacchi, questi devono essere chiusi in modo adeguato.
- 3. È fatto divieto all'utente di depositare rifiuti sfusi al suolo.
- 4. L'utente ha l'obbligo di mantenere decoroso e pulito l'uscio dell'abitazione e il confine di proprietà anche degli stabili non abitati.
- 5. L'utente, prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi.
- 6. Al fine di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente Regolamento, il Gestore del servizio, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, predispone un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani, attuato mediante la realizzazione di idonei adesivi di segnalazione compilabili dall'operatore che effettua il servizio di raccolta, applicati sulla superficie dei contenitori per i quali venga rilevata la difformità o, in alternativa, consegnati direttamente all'utente.

ART.23 Esposizione per la raccolta dei rifiuti urbani

- 1. Il servizio di raccolta domiciliare è svolto dal Gestore, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, nei giorni prestabiliti riportati nel calendario messo a disposizione dell'utenza.
- 2. L'esposizione dei rifiuti deve avvenire inderogabilmente, negli orari stabiliti, esclusivamente in corrispondenza dei passaggi di ritiro.
- 3. L'Utente ha l'obbligo di esporre all'esterno del proprio domicilio, o in altro luogo ritenuto idoneo dal Gestore, d'intesa con l'Amministrazione comunale, i contenitori in dotazione ben visibili, chiusi, allineati ed in modo da non costituire intralcio o pericolo per i pedoni, cicli o automezzi, in modo da non recare molestia né invadere gli spazi di pertinenza di altri utenti.
- 4. I contenitori devono essere tempestivamente ritirati dopo lo svuotamento.
- 5. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire tramite esposizione sul suolo pubblico nelle aree immediatamente adiacenti l'esercizio commerciale o di servizio o di mercato o l'uscio della propria abitazione, in modo che sia inequivocabile l'attività di provenienza, nel rispetto della fascia oraria e nelle giornate stabilite nel calendario fornito dal soggetto Gestore; eseguite le operazioni di raccolta da parte dell'operatore è fatto d'obbligo all'utenza l'immediato ritiro dei contenitori esposti.
- 6. I contenitori non devono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi, giardini privati.
- 7. Al fine di preservare il decoro urbano è vietato il mantenimento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati sul suolo pubblico, che non sia in concessione, successivamente alle operazioni di raccolta da parte del Gestore. L'utente ha l'obbligo di mantenere decoroso e pulito l'uscio dell'abitazione e il confine di proprietà anche degli stabili non abitati.
- 8. In caso di oggettiva mancanza o inadeguatezza di spazi disponibili per la custodia delle attrezzature all'interno delle attività delle utenze non domestiche, è consentito il posizionamento dei contenitori su suolo pubblico in posizione adeguata previo accordo tra l'Ufficio Ambiente, l'Ufficio Traffico, il Comando della Polizia Locale e il Gestore con l'acquisizione della concessione di suolo pubblico dell'area impegnata; ; la relativa occupazione di suolo pubblico è soggetta ad esenzione sulla base di quanto previsto



Rev.1.9DEF

- dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone e delle tariffe; in tal caso i contenitori devono essere adeguatamente dissimulati a spese e cura dell'utenza, secondo caratteristiche coerenti con il contesto da condividersi mediante presentazione di un progetto;
- 9. Per la realizzazione del manufatto valgono, oltre che le regole di cui al presente Regolamento, anche le norme urbanistiche ed edilizie, e le disposizioni del Codice della Strada. La responsabilità sul manufatto e sui rifiuti conferiti nei contenitori resta a carico in solido di tutti gli utenti richiedenti la modalità in parola.
- 10. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART.24 Modalità del servizio di raccolta domiciliare nei condomini

- 1. Per condomini costituiti da almeno 6 unità abitative è fatto l'obbligo di utilizzare i contenitori condominiali per la frazione della carta e del vetro. Detti contenitori sono consegnati in comodato d'uso all'amministratore di condominio ove presente e/o ad un Rappresentante dello stabile designato.
- 2. I contenitori condominiali devono essere esposti secondo il calendario predisposto dal Gestore e devono essere ritirati tempestivamente dopo lo svuotamento, lavati periodicamente a cura del Condominio.
- 3. Per gli stabili condominiali che non dispongono di superfici adeguate all'ubicazione dei contenitori al proprio interno ovvero per le abitazioni singole o multiple poste in aree dove per la larghezza stradale o per il decoro o per altri motivi tecnici non è possibile esporre i mastelli senza creare problemi, il Comune può autorizzare l'occupazione di una zona pubblica idonea a seguito di apposita istruttoria che valuti nel dettaglio anche le esigenze dei vicini. Tale modalità è attivata su specifica istanza e previo sopralluogo congiunto del Comune e del Gestore del servizio. In tali casi viene assegnata un'area pubblica su cui gli utenti, a proprie spese, devono realizzare idoneo sistema di mascheramento, costituito da un manufatto dissimulato all'interno del quale sono posti i relativi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.
- 4. In caso di oggettiva mancanza o inadeguatezza di spazi disponibili per la custodia delle attrezzature all'interno delle aree condominiali, è consentito il posizionamento dei contenitori su suolo pubblico in posizione adeguata previo accordo tra l'Ufficio Ambiente, l'Ufficio Traffico, il Comando della Polizia Locale e il Gestore con l'acquisizione della concessione di suolo pubblico dell'area impegnata; la relativa occupazione di suolo pubblico è soggetta ad esenzione sulla base di quanto previsto dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone e delle tariffe; in tal caso i contenitori devono essere adeguatamente dissimulati a spese e cura dell'utenza, secondo caratteristiche coerenti con il contesto da condividersi mediante presentazione di un progetto;
- 5. Per la realizzazione del manufatto valgono, oltre che le regole di cui al presente Regolamento, anche le norme urbanistiche-edilizie e le disposizioni del Codice della Strada. La responsabilità sul manufatto e sui rifiuti conferiti nei contenitori resta a carico in solido di tutti i conferitori richiedenti la modalità in parola.
- 6. In via residuale, qualora non sia oggettivamente individuabile l'area per il posizionamento dei contenitori condominiali, sono mantenute le condizioni di servizio individuali.
- 7. L'amministratore di condominio o la persona preposta e/o facente le sue veci è tenuto a fornire, su richiesta del Gestore, dell'Amministrazione Comunale, della Polizia Municipale o di qualsiasi altra pubblica autorità, tutte le informazioni circa i proprietari e/o gli inquilini dello stabile amministrato, al fine di individuare comportamenti non corretti e favorire i controlli su conferimenti errati o non permessi.
- 8. Lo stesso amministratore del condominio nelle sue funzioni volte anche alla disciplina dell'uso delle cose comuni, o la persona appositamente preposta, è ritenuto responsabile della corretta collocazione dei



Rev.1.9DEF

- contenitori condominiali, nonché della loro pulizia e di eventuali danni non imputabili alla normale usura degli stessi.
- 9. Nel caso in cui la presenza di contenitori, sia in aree pubbliche che private, generi abbandoni indiscriminati di rifiuti, riduzione o mancanza di differenziazione degli stessi, ovvero situazioni di igiene precaria o mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti differenziati, il Gestore del servizio ha facoltà, d'intesa con l'Amministrazione comunale, di rimuovere i bidoni; in tal caso ogni utenza presente nel condominio procede con l'esposizione del singolo contenitore.
- 10. I proprietari di immobili e/o appartamenti ceduti in locazione a privati, nonché le agenzie immobiliari, hanno l'obbligo di informare inquilini ed affittuari circa le metodologie previste per effettuare una corretta raccolta differenziata, nonché di assicurarsi che siano disponibili all'interno degli immobili i bidoncini da utilizzare con i relativi opuscoli e calendari. Nel caso in cui l'appartamento o l'immobile sia dotato di bidoni ad uso condominiale è fatto obbligo ai locatori di informare i locatari circa le metodologie previste per la raccolta differenziata e di fornire tutti gli strumenti utili alla raccolta stessa (chiavi, opuscoli, calendari e altro).
- 11. Nel caso di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria devono essere obbligatoriamente previsti e realizzati punti di conferimento interni alla proprietà per la collocazione dei contenitori di raccolta dei rifiuti urbani, sulla base di standard indicati dal Gestore del servizio, d'intesa con il Comune, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio e del progetto in essere nonché alle modalità di esecuzione del servizio.
- 12. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689

ART.25 Servizi di raccolta differenziata della FOU

- 1. La raccolta della FOU per tutte le utenze deve essere garantita con il sistema domiciliare, mediante svuotamento dei contenitori di colore MARRONE consegnati in comodato d'uso gratuito, posizionati a cura dell'utenza nelle immediate vicinanze dell'accesso privato su suolo pubblico o di libero accesso in maniera da non intralciare il pubblico transito anche pedonale.
- 2. E' fatto obbligo di rispettare la modalità di esposizione, l'orario e il successivo ritiro dei contenitori.
- 3. I rifiuti raccolti con questo servizio sono identificati con il codice EER 200108 rifiuti biodegradabili da cucine e mense.
- 4. Il ritiro avviene mediante prelievo del sacchetto, in materiale biodegradabile e compostabile, o in carta, fornito dal Gestore inserito all'interno dell'apposito contenitore rigido di colore marrone, dato in dotazione.
- 5. È vietato conferire il rifiuto organico in buste di plastica e fuori dal contenitore rigido. Le utenze possono utilizzare anche sacchetti biodegradabili e compostabili in vendita presso i supermercati e gli esercizi commerciali.
- 6. Il Gestore garantisce la fornitura di sacchetti biodegradabili e compostabili per ogni utenza domestica in quantità pari al numero dei ritiri annui, incrementati nella misura massima del 10%.
- 7. In caso di contenuto difforme, l'operatore del Gestore non effettua la raccolta e lascia presso l'utenza una segnalazione, concordata con l'Amministrazione Comunale (es. adesivo). L'utente deve provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito ed a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.
- 8. Nell'ipotesi in cui l'utente non rispetti le prescrizioni del regolamento il Gestore deve ritirare il sacchetto dopo aver richiesto l'intervento dell'Autorità competente a rilevare l'infrazione all'utenza.

Rev.1.9DEF

- 9. L'operatore della raccolta del Gestore deve provvedere al ritiro del materiale depositato ed in caso di rottura della busta o di caduta accidentale dei rifiuti ha l'obbligo di pulire l'area in oggetto.
- 10. La frequenza del prelievo è quella prevista nel Calendario concordato tra l'Amministrazione Comunale e il Gestore.
- 11. È consentito alle utenze abilitate dal Gestore, il conferimento presso le ecoisole informatizzate previo riconoscimento dell'utenza tramite idonei sistemi tecnologici, secondo le modalità definite dal Gestore, nell'apposito sportello abilitato alla ricezione della FOU;
- 12. Il Gestore deve implementare e promuovere il compostaggio domestico, prevedendo la fornitura di composter e l'informazione alle utenze sulle modalità d'uso degli stessi.
- 13. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART.26 Compostaggio individuale e collettivo

- 1. Il Comune promuove la pratica dell'autocompostaggio, del compostaggio di comunità e del compostaggio locale.
- 2. L'autocompostaggio corrisponde al compostaggio individuale degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo del compost prodotto, nell'orto, nel giardino o in un terreno agricolo ubicato nel territorio del Comune di Teramo.
- 3. Per le utenze domestiche si definisce compostaggio domestico e prevede, di norma, l'utilizzo di compostiere statiche.
- 4. Il Gestore del servizio di igiene urbana è tenuto:
 - a) alla fornitura delle compostiere statiche oltre che di un manuale di utilizzo alle utenze domestiche e non domestiche che ne facessero richiesta;
 - b) a garantire la disponibilità, nelle forme più opportune, delle informazioni necessarie per ottenere la compostiera e per fruire delle agevolazioni previste.
- 5. Il compostaggio di comunità corrisponde al compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, costituitesi in forma di organismo collettivo, ai fini dell'utilizzo del compost prodotto, nell'orto, nel giardino o in un terreno agricolo ubicato nel territorio del Comune di Teramo a disposizione delle utenze conferenti anche se non localizzati in prossimità dell'apparecchiatura.
- 6. Il compostaggio di comunità di norma utilizza a supporto delle attività una apparecchiatura denominata compostiera elettromeccanica.
- 7. L'organismo collettivo deve individuare un conduttore che garantisce il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.
- 8. Il conduttore entro il 31 Gennaio di ogni anno trasmette al Comune ed al Gestore del servizio di igiene urbana le quantità relative ai rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, al compost prodotto ed agli scarti del processo.
- 9. Il Comune può effettuare il compostaggio di comunità indirettamente attraverso il Gestore dei servizi di igiene urbana, la costituzione di una nuova associazione, l'adesione ad una associazione esistente, compresi i comitati di quartiere e di frazione, o l'impiego di altre forme associative di diritto privato.
- 10. Il compostaggio locale corrisponde al compostaggio effettuato in idonei impianti per rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, con una capacità di trattamento non eccedente 130 tonnellate annue. L'impianto è destinato esclusivamente al trattamento di



Rev.1.9DEF

rifiuti raccolti nel Comune ed i soggetti produttori non coincidono con i conferitori e con gli utilizzatori del compost prodotto.

- 11. Il Comune avvia forme di sperimentazione di compostaggio locale con il Gestore dei servizi di igiene urbana, con associazioni esistenti, compresi i comitati di quartiere e di frazione, e con soggetti privati promotori.
- 12. Il compostaggio locale prevede la predisposizione di un disciplinare di gestione dell'impianto e la nomina di un Gestore da individuare in ambito comunale.
- 13. Il Comune sostiene ed incentiva la pratica del compostaggio, individuale e collettivo, attraverso le riduzioni previste nell'apposito Regolamento TARI.

ART.27 Servizi di raccolta degli imballaggi in plastica e metallo

- 1. Il servizio di raccolta della frazione merceologica imballaggi in plastica e dell'alluminio, del barattolame metallico e dei contenitori a banda stagnata deve essere garantita con il sistema domiciliare, mediante prelievo dei sacchi di colore giallo attualmente in dotazione alle utenze e forniti dal Gestore.
- 2. L'utenza deve conferire il proprio rifiuto esclusivamente in buste di plastica di colore GIALLO fornite dal Gestore in numero pari al numero di ritiri annui, incrementati nella misura massima del 10%.
- 3. È fatto obbligo rispettare la modalità di esposizione, l'orario e il successivo ritiro dei contenitori.
- 4. I rifiuti raccolti con questo servizio sono identificati con il seguente codice EER 150106 imballaggi in materiali misti.
- 5. Gli imballaggi non devono contenere residui di cibo o altre sostanze e devono, altresì, essere schiacciati per ridurre gli ingombri ed utilizzare al meglio il sacco di raccolta.
- 6. Il rifiuto raccolto deve essere avviato ai centri di trattamento per la separazione della frazione merceologica plastica da quella in metallo e agli impianti di recupero convenzionati con CO.RE.PLA, CIAL e RICREA ovvero ceduto ad operatori economici privati.
- 7. In caso di contenuto difforme, l'operatore del Gestore non effettua la raccolta e lascia presso l'utenza una segnalazione, concordata con l'Amministrazione Comunale (es. adesivo). L'utente deve provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito ed a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.
- 8. Nell'ipotesi in cui l'utente non rispetti le prescrizioni del regolamento il Gestore deve comunque ritirare il sacchetto dopo aver richiesto l'intervento dell'Autorità competente a rilevare l'infrazione all'utenza.
- 9. L'operatore della raccolta deve provvedere al ritiro del materiale depositato ed in caso di rottura della busta o di caduta accidentale dei rifiuti ha l'obbligo di pulire l'area in oggetto.
- 10. La frequenza del prelievo è quella prevista nel Calendario della Raccolta di anno in anno concordato tra l'Amministrazione Comunale e il Gestore.
- 11. È consentito alle utenze abilitate dal Gestore il conferimento presso le ecoisole informatizzate previo il riconoscimento dell'utenza tramite idoneo sistema tecnologico, secondo le modalità definite dal Gestore, nell'apposito sportello abilitato alla ricezione della frazione "plastica e metalli".
- 12. È consentito il conferimento della frazione merceologica imballaggi in plastica e metallo, presso il centro di raccolta nei giorni e nelle ore previste di apertura al pubblico e stabilite da apposito regolamento;
- 13. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.



Rev.1.9DEF

ART.28 Servizi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro

- 1. Il servizio di raccolta della frazione merceologica imballaggi in vetro deve essere garantita con il sistema domiciliare, mediante svuotamento dei contenitori attualmente in dotazione alle utenze e/o forniti dal Gestore.
- 2. L'utenza deve conferire il proprio rifiuto ESCLUSIVAMENTE all'interno dei contenitori liberi da buste.
- 3. E' fatto obbligo rispettare la modalità di esposizione, l'orario e il successivo ritiro dei contenitori.
- 4. I rifiuti raccolti con questo servizio sono identificati con il seguente codice EER 150107 imballaggi in vetro.
- 5. Gli imballaggi non devono contenere residui di cibo o altre sostanze e devono essere integri.
- 6. Il rifiuto raccolto deve essere avviato ai centri di trattamento e agli impianti di recupero convenzionati con CO.RE.VE. ovvero ceduto ad operatori economici privati.
- 7. In caso di contenuto difforme, l'operatore del Gestore non effettua la raccolta e lascia presso l'utenza una segnalazione, concordata con l'Amministrazione Comunale (es. adesivo). L'utente deve provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito ed a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.
- 8. Nell'ipotesi in cui l'utente non rispetti le prescrizioni del regolamento, il Gestore deve comunque ritirare il rifiuto dopo aver richiesto l'intervento dell'Autorità competente a rilevare l'infrazione all'utenza.
- 9. L'operatore della raccolta del Gestore deve provvedere al ritiro del materiale depositato ed in caso di caduta accidentale dei rifiuti ha l'obbligo di pulire l'area in oggetto.
- 10. La frequenza del prelievo è quella prevista nel Calendario concordato tra l'Amministrazione Comunale e il Gestore.
- 11. È consentito alle utenze abilitate dal Gestore il conferimento presso le ecoisole informatizzate previo riconoscimento dell'utenza tramite idoneo sistema tecnologico, secondo le modalità definite dal Gestore, nell'apposito sportello abilitato alla ricezione della frazione "imballaggi vetro".
- 12. È consentito il conferimento degli imballaggi in vetro presso il centro di raccolta nei giorni e nelle ore previste di apertura al pubblico e stabilite da apposito regolamento;
- 13. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART.29 Servizi di raccolta differenziata di carta e cartone

- 1. Il servizio di raccolta della frazione merceologica carta e cartone e tetrapak per tutte le utenze deve essere garantito con il sistema domiciliare, mediante prelievo del rifiuto all'interno di buste di carta, scatoloni in cartone, e/o contenitori forniti dal Gestore.
- 2. È fatto obbligo rispettare la modalità di esposizione, l'orario e il successivo ritiro dei contenitori.
- 3. Il cartone deve essere piegato e schiacciato in modo che l'ingombro sia minimo e non deve contenere residui di cibo o altre sostanze.
- 4. I rifiuti raccolti con questo servizio sono identificati con i seguenti codici EER:
- 5. 150101 imballaggi in carta e cartone;
- 6. 200101 carta e cartone.
- 7. La carta e il cartone raccolti devono essere avviati ai centri di trattamento e recupero convenzionati con COMIECO ovvero ceduti ad operatori economici privati.
- 8. In caso di contenuto difforme, l'operatore del Gestore non effettua la raccolta e lascia presso l'utenza una segnalazione, concordata con l'Amministrazione Comunale (es. adesivo). L'utente deve provvedere al ritiro



Rev.1.9DEF

- del rifiuto erroneamente conferito ed a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.
- 9. Nell'ipotesi in cui l'utente non rispetti le prescrizioni del regolamento il Gestore deve comunque ritirare il rifiuto dopo aver richiesto l'intervento dell'Autorità competente a rilevare l'infrazione all'utenza.
- 10. L'operatore della raccolta deve provvedere al ritiro del materiale depositato ed in caso di rottura della busta o di caduta accidentale dei rifiuti ha l'obbligo di pulire l'area in oggetto.
- 11. La frequenza del prelievo è quella prevista nel Calendario concordato tra l'Amministrazione Comunale e il Gestore.
- 12. È consentito alle utenze abilitate dal Gestore il conferimento della carta e cartone ben piegato e minimizzato di volume presso le ecoisole informatizzate previo riconoscimento dell'utenza tramite idonei sistemi tecnologici, secondo le modalità definite dal Gestore, nell'apposito sportello abilitato alla ricezione della frazione "carta / cartone".
- 13. È consentito il conferimento della carta e cartone presso il centro di raccolta nei giorni e nelle ore previste di apertura al pubblico e stabilite da apposito regolamento;
- 14. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART.30 Servizi di raccolta differenziata del RUR

- 1. La raccolta della frazione residua dei rifiuti solidi urbani (RUR) per tutte le utenze, deve essere garantita con il sistema domiciliare, mediante svuotamento dei contenitori di colore GRIGIO, attualmente in dotazione alle utenze o forniti dal Gestore.
- 2. È fatto obbligo rispettare la modalità di esposizione l'orario e il successivo ritiro dei contenitori.
- 3. I rifiuti raccolti con questo servizio sono identificati con il codice EER 200301 rifiuti urbani indifferenziati.
- 4. L'utenza deve depositare i rifiuti oggetto della raccolta opportunamente confezionati all'interno dei contenitori rigidi di dimensioni adeguate dentro buste di plastica chiuse preferibilmente SEMITRASPARENTI e deve provvedere alla pulizia dello stesso.
- 5. È fatto divieto di esporre il RUR solo con la busta senza il contenitore di colore grigio.
- 6. In caso di contenuto difforme, l'operatore del Gestore non effettua la raccolta e lascia presso l'utenza una segnalazione, concordata con l'Amministrazione Comunale (es. adesivo). L'utente deve provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito ed a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.
- 7. Nell'ipotesi in cui l'utente non rispetti le prescrizioni del presente regolamento il Gestore deve comunque ritirare il rifiuto dopo aver richiesto l'intervento dell'Autorità competente a rilevare l'infrazione all'utenza.
- 8. L'operatore della raccolta deve provvedere al ritiro del materiale depositato ed in caso di rottura della busta o di caduta accidentale dei rifiuti ha l'obbligo di pulire l'area in oggetto.
- 9. La frequenza del prelievo è quella prevista nel Calendario concordato tra l'Amministrazione Comunale e il Gestore.
- 10. E'consentito alle utenze abilitate dal Gestore il conferimento presso le ecoisole informatizzate previo riconoscimento dell'utenza tramite idonei sistemi tecnologici, secondo le modalità definite dal Gestore, nell'apposito sportello abilitato alla ricezione del RUR;
- 11. In accordo con l'Amministrazione Comunale il Gestore può avviare in via sperimentale progetti per la raccolta del RUR che prevedano l'utilizzo di sacchi esclusivamente semitrasparenti dotati di codice alfanumerico.



Rev.1.9DEF

- 12. Non è consentito il conferimento del RUR al Centro di Raccolta;
- 13. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689

ART.31 Servizi di raccolta di pannoloni/pannolini

- 1. La raccolta domiciliare di pannolini e pannoloni è un servizio a richiesta e deve essere effettuato con cadenza settimanale, rispetto a quella del RUR domiciliare, per quelle utenze particolari, domestiche e non, che producono quantità significative di tale rifiuto (es. asili nido, case di cura, etc.).
- 2. È fatto obbligo utilizzare un sacco specifico dedicato esclusivamente a contenere pannoloni e pannolini; in caso di difformità il Gestore non effettua la raccolta.
- 3. I rifiuti raccolti con questo servizio sono identificati con il seguente codice EER: 200301 rifiuti urbani indifferenziati.
- 4. Il Gestore deve prevedere la possibilità di conferire tale frazione di rifiuto per le utenze domestiche anche presso le ecoisole informatizzate previo riconoscimento dell'utenza tramite idonei sistemi tecnologici nell'apposito sportello abilitato alla ricezione del RUR.
- 5. La raccolta di tale frazione di rifiuto per tutte le utenze domestiche e non domestiche che ne fanno richiesta ed inserite in un apposito elenco, deve essere garantita con il sistema domiciliare, mediante svuotamento dei contenitori già utilizzati per la raccolta del RUR, posizionati a cura dell'utenza nelle immediate vicinanze dell'accesso privato da cui provengono i rifiuti, su suolo pubblico o di libero accesso in maniera da non intralciare il pubblico transito anche pedonale.
- 6. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART.32 Anomalie radiometriche

- 1. Al fine di prevenire la gestione di rifiuti con anomalie radiometriche il Gestore deve prevedere servizi dedicati di raccolta:
 - a) presso il presidio ospedaliero situato nel territorio del Comune di Teramo;
 - b) di pannolini e pannoloni per le utenze domestiche e non domestiche fatta eccezione per quelli prodotti da pazienti trattati con radioterapia in quanto ricadenti nel campo di applicazione del D.P.R. 254/2003 ed in quanto tali rifiuti sanitari esclusi dal servizio di igiene urbana comunale.
- 2. Il Gestore utilizza il portale radiometrico collocato presso il Polo Impiantistico di Carapollo al fine di evitare la presenza, la gestione e lo smaltimento di sorgenti radioattive o materiali contaminati fuori dalle condizioni previste dal D.Lgs. n.230/1995 e ss.mm.ii., per determinare l'eventuale presenza di radionuclidi nel materiale conferito negli impianti e per salvaguardare il personale del Gestore.
- 3. Il Gestore deve avere in dotazione idonea strumentazione portatile per la sorveglianza radiometrica dei conferimenti presso il punto di prelievo del presidio ospedaliero.



Rev.1.9DEF

ART.33 Servizi di raccolta presso le ecoisole informatizzate

- 1. Un'ecoisola informatizzata è un'isola ecologica autonoma, autosufficiente e videosorvegliata per il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati delle utenze domestiche e non domestiche iscritte al ruolo TARI, che attraverso idonei sistemi tecnologici garantisce l'associazione del singolo conferimento (in volume o in peso) alla singola utenza. Il sistema di registrazione e monitoraggio dell'ecoisole informatizzate garantisce all'Amministrazione Comunale un controllo in tempo reale dei conferimenti dell'utenza.
- 2. Le ecoisole informatizzate sono un supporto ai servizi di raccolta domiciliari delle frazioni di rifiuto ordinarie (FOU, imballaggi in plastica, imballaggi in vetro, carta e cartone, RUR, pile, farmaci, RAEE di piccole dimensioni, etc.), e sono ubicate su strade pubbliche;
- 3. Le modalità di conferimento presso le ecoisole informatizzate sono definite dal Gestore e garantiscono l'identificazione dell'utente abilitato sulla base di una zonizzazione concordata con l'Amministrazione Comunale;
- 4. È fatto divieto di conferire rifiuti difformi da quelli previsti e/o in sportelli differenti da quelli specifici;
- 5. È fatto divieto di depositare e/o abbandonare ai piedi dell'ecoisola buste o contenitori;
- 6. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART.34 Servizi di raccolta a chiamata

- 1. La raccolta a chiamata è rivolta esclusivamente alle utenze con sede nel Comune di Teramo e iscritte al ruolo TARI.
- 2. E' esclusa la possibilità di usufruire del servizio per sgombero locali o per traslochi e movimentazioni in genere.
- 3. Il servizio a chiamata viene effettuato, su prenotazione, esclusivamente per le tipologie di rifiuti urbani e assimilati che non rientrano nell'ordinario servizio di raccolta domiciliare da calendario.
- 4. I rifiuti per cui può essere richiesto il ritiro a chiamata sono i seguenti:
 - a) materiale ingombrante, qualsiasi tipo di oggetto appartenente prevalentemente all'arredo della casa: porte, armadi, cucine, materassi, divani, letti, reti, mobili, arredi, sedie, tavoli, passeggini etc;
 - b) RAEE: televisori, computer, monitor, stampanti, tastiere, lampade, neon, telefoni, elettrodomestici grandi e piccoli come lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, asciugacapelli, tostapane, forni elettrici, condizionatori, telefonini, etc.;
 - c) batterie ed accumulatori di provenienza domestica;
 - d) toner per stampanti di provenienza domestica;
 - e) pneumatici di provenienza domestica:
 - f) pile esauste farmaci, prodotti e contenitori con etichetta di pericolo di provenienza domestica;
 - g) rifiuti di grandi dimensioni che non possono essere inseriti nel circuito di raccolta domiciliare (stendiabiti, giocattoli, sedie, lampadari etc.);
 - h) sfalci e potature di provenienza domestica;
- 5. Il ritiro a chiamata di tali rifiuti avviene alle seguenti condizioni:
 - a) il servizio è effettuato esclusivamente su prenotazione delle utenze iscritte al Ruolo TARI;
 - b) al momento della prenotazione l'utente deve indicare la tipologia e la quantità dei rifiuti da ritirare. Non vengono ritirati oggetti non elencati nella richiesta;
 - c) il ritiro è programmato dal Gestore nei giorni ed orari concordati con l'utenza;



Rev.1.9DEF

- d) i rifiuti oggetto del servizio a chiamata devono essere depositati nei pressi dell'ingresso dell'abitazione dell'utente o in area privata, purché a piano terra ed esternamente all'abitazione, dalla sera del giorno precedente in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico e in condizioni tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio o pericolo alla circolazione. Non vengono ritirati rifiuti all'interno delle abitazioni.
- 6. Le richieste per il ritiro a chiamata degli ingombranti devono pervenire secondo le modalità ed i canali individuati dal soggetto Gestore e di concerto con l'Ente (numero verde, email, chat, app, sito web, etc.).

ART.35 Servizio di raccolta rifiuti ingombranti

- 1. Si intendono quei rifiuti voluminosi e ingombranti prodotti nell'ambito domestico, quali materassi, mobili, divani reti, divani, bidoni, porte, giochi di materiale plastico ecc.;
- 2. I rifiuti raccolti con questo servizio sono identificati con il seguente codice EER 200307 rifiuti ingombranti
- 3. La raccolta dei rifiuti ingombranti, comprende anche i beni durevoli e i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE.
- 4. il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti avviene:
 - a) mediante ritiro a domicilio così come descritto all'art. ART.34 del presente Regolamento;
 - b) mediante conferimento da parte dell'utenza direttamente al centro di raccolta di Carapollo negli orari e nei giorni di apertura al pubblico.

ART.36 Servizio di raccolta differenziata R.A.E.E.

- 1. Per RAEE si intendono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che per il loro funzionamento dipendono dall'energia elettrica.
- 2. I RAEE sono ripartiti nei seguenti raggruppamenti:
- R1 Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi Frigoriferi, condizionatori, congelatori, ecc.;
- **R2** Grandi Apparecchiature Lavatrici, lavastoviglie, cappe, forni, ecc.
- **R3** TV e Monitor Televisori e schermi a tubo catodico, LCD o plasma, ecc.
- **R4** IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione, PED e altro computer e apparecchi informatici, telefoni, apparecchi di illuminazione, pannelli fotovoltaici, etc.;
- 3. **R5** Sorgenti Luminose lampadine a basso consumo, lampade e led, lampade a neon, lampade fluorescenti, ecc.
- 4. Il servizio di raccolta dei RAEE avviene:
 - a. mediante ritiro a domicilio così come descritto all' ART.34 del presente Regolamento.
 - b. mediante conferimento da parte dell'utenza direttamente al Centro di Raccolta negli orari e nei giorni di apertura al pubblico.
- 5. Il conferimento al Centro di Raccolta comunale da parte dei distributori/installatori/gestori dei centri di assistenza, è consentito nel rispetto della normativa di settore applicabile.
- 6. I distributori/rivenditori/installatori ed i centri di assistenza sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di RAEE con espresso riferimento dei sistemi dell' "1 contro 1" e dell' "1 contro 0" per l'acquisto di nuovi prodotti e lo smaltimento dei vecchi.
- 7. I rifiuti raccolti con questo servizio sono identificati con i seguenti codici EER:
 - 200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123 contenenti componenti sostanze pericolose;
 - 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135 non contenenti componenti o sostanze pericolose;



Rev.1.9DEF

- 200121* tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio;
- 200123* apparecchi fuori uso contenenti clorofluorocarburi.
- 8. Durante la fase di consegna a distributori/rivenditori/installatori/centri di assistenza ovvero di conferimento al Centro di raccolta, l'utente deve prestare la massima attenzione affinché, soprattutto per alcune tipologie di RAEE, non sia causata la rottura dell'apparecchiatura con conseguente perdita di sostanze pericolose.
- 9. Durante la fase di raccolta il Gestore deve prestare la massima attenzione affinché, soprattutto per alcune tipologie di RAEE, non sia causata la rottura dell'apparecchiatura con conseguente perdita di sostanze pericolose.
- 10. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689

ART.37 Servizio di raccolta differenziata della frazione verde

- 1. Per rifiuti verdi si intendono quei rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde privato (sfalci, potature, erba, fogliame, etc.).
- 2. Il servizio di raccolta dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde privato (sfalci, potature, etc.) è effettuato dal Gestore mediante raccolta a domicilio, su prenotazione da parte dell'utenza domestica;
- 3. Gli sfalci devono essere confezionati, a cura dell'utente, in sacchi di capacità non superiore a 100 litri, per un peso massimo di 20 kg ciascuno mentre le potature in fascine legate da 20 kg.
- 4. Per gli sfalci, la richiesta dell'utenza per singolo ritiro non potrà eccedere il numero di tre sacchi da massimo 100 litri cadauno o 300 litri complessivi.
- 5. L'utenza domestica nel corso dell'anno può richiedere un massimo di tre ritiri. Per le potature, la richiesta dell'utenza per singolo ritiro non può eccedere il numero di cinque fascine per un quantitativo complessivo di 100 kg.
- 6. Il ritiro da parte del Gestore viene eseguito in prossimità dell'abitazione dell'utente a piano strada su suolo pubblico ed in area accessibile.
- 7. Per quantitativi superiori a quelli indicati sopra, le utenze domestiche, previa definizione di accordi con il Gestore, possono usufruire di un servizio integrativo.
- 8. Per le utenze non domestiche che lo richiedono, il servizio di raccolta dei rifiuti verdi avviene in tutti i casi, a titolo oneroso, previa definizione di accordi con il Gestore;
- 9. Le utenze domestiche iscritte al ruolo TARI del Comune di Teramo possono avvalersi del Centro di Raccolta Rifiuti, in forma gratuita, per il conferimento degli sfalci.
- 10. Le utenze non domestiche iscritte al ruolo TARI del Comune di Teramo possono avvalersi per il conferimento degli sfalci di propria produzione, del Centro di Raccolta Comunale di Contrada Carapollo fatte salve le previsioni dell'articolo 7 "Criteri quantitativi di assimilazione" del Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani, e nel rispetto delle previsioni degli artt. 193 e 212 del D.Lgs. 152/2006 e previa stipulazione di una convenzione con il Gestore.
- 11. I rifiuti raccolti con questo servizio sono identificati con il seguente codice EER 200201 rifiuti biodegradabili.
- 12. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689



Rev.1.9DEF

ART.38 Servizio di raccolta rifiuti inerti di utenze domestiche

- 1. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti INERTI avviene esclusivamente per i rifiuti prodotti direttamente dall'utenza domestica originati da attività di piccoli lavori domestici di manutenzione ordinaria (sostituzione water, lavandini in ceramica, rifiuti da piccole riparazioni domestiche di mattonelle rivestimenti e calcinacci vari eseguiti e conferiti in economia ovvero direttamente dall'utenza domestica) eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione.
- 2. I rifiuti prodotti da soggetti diversi dal conduttore della civile abitazione ovvero da imprese, ditte, lavoratori autonomi, etc. non sono conferibili presso il centro di raccolta e devono essere gestiti come rifiuti speciali;
- 3. Il servizio è garantito mediante conferimento diretto presso il centro di raccolta nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
- 4. I rifiuti raccolti con questo servizio sono identificati con i seguenti codici EER:
 - a) 170107 miscugli o scorie di cemento mattoni mattonelle e ceramiche non contenenti sostanze pericolose;
 - b) 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903.
- 5. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689

ART.39 Servizio di raccolta di indumenti usati

- 1. Il servizio di raccolta di indumenti usati, scarpe e borse usate deve essere svolto mediante trasporto da parte delle utenze presso il Centro di Raccolta o presso i contenitori distribuiti sul territorio comunale indicati dall'Ente o presso Associazioni no profit convenzionate.
- 2. E' fatto divieto prelevare indumenti usati dai contenitori collocati sul territorio e nel CRR.
- 3. È fatto divieto di deposito e abbandono al suolo del rifiuto anche nel caso in cui i contenitori stradali sono pieni.
- 4. I rifiuti raccolti con questo servizio sono identificati con il seguente codice EER: 200110 abbigliamento
- 5. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART.40 Servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

- 1. I rifiuti urbani pericolosi di cui al presente articolo sono costituti da farmaci e medicinali ed, in particolare:
 - a) farmaci;
 - b) fiale per iniezioni inutilizzate;
 - c) disinfettanti.
- 2. I rifiuti raccolti con questo servizio sono identificati con il seguente codice EER 200132 medicinali non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche;
- 3. Il servizio di raccolta viene effettuato mediante appositi contenitori posti presso le farmacie o presso il Centro di Raccolta Comunale;



Rev.1.9DEF

- 4. I farmaci devono essere inseriti negli appositi contenitori di raccolta, privi dell'imballaggio in carta, che deve essere differenziato separatamente.
- 5. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.
- 6. I contenitori sono svuotati dal Gestore con una periodicità tale da consentire all'utenza l'utilizzo continuativo comunque ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno, anche con contenitori solo parzialmente riempiti.
- 7. Il servizio a chiamata è richiesto dalle Utenze Non Domestiche assegnatarie nel caso in cui il contenitore sia pieno.
- 8. I contenitori per il conferimento di medicinali e farmaci, concessi in comodato d'uso gratuito, devono essere custoditi e mantenuti in condizioni igieniche appropriate dalle utenze non domestiche individuate dal Gestore (farmacie, parafarmacie, etc.).
- 9. È fatto divieto alle Utenze non Domestiche cui sono assegnati i contenitori, di utilizzare i medesimi per il conferimento dei propri rifiuti, i quali sono oggetto di specifica normativa di settore.
- 10. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART.41 Servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile esauste e batterie

- 1. I rifiuti urbani pericolosi di cui al presente articolo sono costituiti da pile e batterie esauste ed, in particolare:
 - a) pile a bottone;
 - b) pile stilo e rettangolari;
 - c) batterie per attrezzature elettroniche.
- 2. I rifiuti raccolti con questo servizio sono identificati con i seguenti codici EER:
 - a) 200134 batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*;
 - b) 200133* batterie ed accumulatori.
- 3. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi di cui al comma 1, è svolto con le seguenti modalità:
 - la raccolta avviene mediante appositi contenitori posti sul territorio comunale, ed assegnati alle utenze non domestiche, rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, supermercati, ecc.) o presso il Centro di Raccolta Comunale;
 - l'utente ripone il rifiuto urbano pericoloso all'interno dell'apposito contenitore;
 - non possono essere introdotti nel contenitore gli accumulatori al piombo che devono essere conferiti direttamente nel Centro di raccolta.
- 4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.
- 5. I contenitori sono svuotati dal Gestore con una periodicità tale da consentire all'utenza l'utilizzo continuativo comunque ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno, anche con contenitori solo parzialmente riempiti.
- 6. I contenitori per il conferimento di pile esauste e batterie, concessi in comodato d'uso gratuito, alle utenze non domestiche, devono essere custoditi e mantenuti in condizioni igieniche appropriate dalle stesse.
- 7. È fatto divieto alle utenze non domestiche cui sono assegnati i contenitori, di utilizzare i medesimi per il conferimento dei propri rifiuti, i quali sono oggetto di specifica normativa di settore.



Rev.1.9DEF

8. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART.42 Servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da prodotti e contenitori con etichette di pericolo

- 1. I rifiuti urbani pericolosi di cui al presente articolo sono costituti da materiali di esclusiva provenienza domestica quali:
 - a) toner;
 - b) imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze;
 - c) vernici, inchiostri adesivi e resine contenenti sostanze pericolose e non pericolose che devono essere trasportate all'interno di idonei contenitori che prevengano eventuali perdite o fuoriuscite;
 - d) sostanze alcaline.
- 2. il servizio di raccolta avviene:
 - a) mediante ritiro a chiamata così come descritto ART.34 del presente Regolamento.
 - b) mediante conferimento da parte dell'utenza direttamente al centro di raccolta negli orari e nei giorni di apertura al pubblico.
- 3. I rifiuti raccolti con questo servizio sono identificati con i seguenti codici EER:
 - a) 080318 toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose;
 - b) 150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze;
 - c) 200115* sostanza alcaline;
 - d) 200127* vernici inchiostri adesivi e resine contenenti sostanze pericolose;
 - e) 200128 vernici inchiostri adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*.
- 4. I rifiuti allo stato liquido devono essere raccolti in contenitori che ne garantiscano la tenuta e trasportati dall'utenza direttamente presso il centro di raccolta.
- 5. I rifiuti tossici e infiammabili vanno conferiti in appositi contenitori posizionati presso il Centro di Raccolta e il servizio è rivolto esclusivamente all'utenza domestica.
- 6. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART.43 Servizio di raccolta di olio vegetale esausto per le utenze domestiche

- 1. Per olio vegetale esausto di produzione domestica si intende normalmente quello prodotto dalle operazioni di scolatura cottura friggitura di olio di semi olio di oliva e di altro olio di origine vegetale.
- 2. Il servizio di raccolta olio vegetale esausto prodotto dalle Utenze Domestiche deve essere svolto mediante trasporto da parte delle utenze presso il Centro di Raccolta e/o presso i raccoglitori ubicati sul territorio.
- 3. Il conferimento presso i raccoglitori territoriali deve avvenire tramite idonei contenitori per liquidi, non contaminati da sostanze diverse dall'olio commestibile, di proprietà dell'utente ovvero forniti direttamente dal Gestore:
- 4. È fatto divieto di deposito a terra del contenitore anche nel caso in cui il raccoglitore sia pieno così come di abbandono a suolo del contenitore vuoto dopo aver eseguito il conferimento.
- 5. L'utilizzo dei raccoglitori stradali dell'olio commestibile è vietato alle utenze non domestiche.



Rev.1.9DEF

- 6. I rifiuti raccolti con questo servizio sono identificati con il seguente codice EER 200125 oli e grassi commestibili
- 7. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART.44 Servizio di raccolta di olio minerale per le utenze domestiche

- 1. Per olio minerale di produzione domestica si intende quello prodotto dalle operazioni di manutenzione ordinaria di autovetture o piccoli utensili a motore, effettuata direttamente dall'utente.
- 2. Il servizio di raccolta olio minerale esausto prodotto dalle Utenze Domestiche deve essere svolto mediante trasporto da parte delle utenze esclusivamente presso il Centro di Raccolta.
- 3. I rifiuti raccolti con questo servizio sono identificati con il seguente codice EER 200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125.
- 4. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART.45 Servizio di raccolta di imballaggi e/o materiali in legno diversi

- 1. Il servizio di raccolta imballaggi e/o materiali in legno diversi avviene:
 - a) mediante ritiro a domicilio così come descritto all' ART.34 del presente Regolamento.
 - b) mediante conferimento da parte dell'utenza direttamente al centro di raccolta negli orari e nei giorni di apertura al pubblico.
- 2. I rifiuti raccolti con questo servizio sono identificati con i seguenti codici EER:
 - a) 200138 legno, non contenente sostanze pericolose;
 - b) 150103 imballaggi in legno.

ART.46 Servizio di raccolta rifiuti cimiteriali

- 1. Il Gestore deve provvedere alla gestione dei rifiuti urbani prodotti nei cimiteri ubicati sul territorio comunale.
- 2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani, ed in particolare rientrano tra questi le parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali:
 - a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo)
 - f) inerti e mattoni cemento dalla rottura del setto di chiusura dei loculi.
- 3. Il materiale derivante dalla rottura del setto di chiusura dei loculi deve essere raccolto con sacchi bianchi e il concessionario del servizio cimiteriale deve provvedere al loro trasporto presso idoneo impianto di trattamento.



Rev.1.9DEF

4. Il Gestore deve provvedere, a fornire l'Ente o il concessionario del servizio cimiteriale di appositi imballaggi a perdere di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti prodotti all'interno dell'area cimiteriale e prevedere l'identificazione degli stessi con la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

ART.47 Servizio di raccolta rifiuti presso aree mercatali

- 1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
- 2. La raccolta dei rifiuti presso le aree mercatali deve essere svolta con modalità differenziata in funzione delle frazioni di rifiuto raccolte.
- 3. I servizi di raccolta rifiuti che è possibile prevedere presso le aree mercatali sono i seguenti:
 - a) raccolta rifiuti urbani residui;
 - b) raccolta differenziata congiunta carta;
 - c) raccolta differenziata cartone;
 - d) raccolta congiunta o disgiunta di imballaggi in vetro plastica imballaggi metallici;
 - e) raccolta differenziata FOU;
 - f) altri materiali e imballaggi misti.
- 4. Relativamente alle frazioni merceologiche di cui al comma precedente, il Gestore deve garantire la raccolta secondo le previsioni del presente Regolamento.
- 5. È facoltà del Comune prevedere l'attivazione della raccolta differenziata di ulteriori tipologie di rifiuti in funzione di specifiche esigenze.
- 6. Le modalità di conferimento utilizzate per il servizio di raccolta sono le seguenti:
 - a) materiale conferito sfuso ridotto di volume in pacchi ordinati;
 - b) sacchi di plastica di volumetria variabile:
 - c) contenitori di dimensioni adeguate.
- 7. Al termine dell'attività di vendita, i concessionari e gli occupanti dei posti vendita nei mercati sono tenuti a:
 - a) conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui sopra, ponendoli negli appositi sacchi forniti dal Gestore dei Servizi di Igiene Urbana oppure liberi (cartoni opportunamente piegati e impilati all'interno di uno di essi):
 - b) sgombrare l'area da veicoli e altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività nel più breve tempo possibile dalla cessazione dell'attività di vendita, onde consentire la pulizia dell'area.
- 8. La Polizia Locale garantisce l'attività di vigilanza e controllo sulle singole utenze che detengono gli stalli nell'area mercatale.
- 9. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689

ART.48 Servizio di raccolta rifiuti presso fiere feste e manifestazioni

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Comitati di Quartiere e di Frazione, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il



Rev.1.9DEF

programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a concordare con il Gestore del servizio le modalità di conferimento dei rifiuti prodotti.

- 2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo differenziato, utilizzando gli appositi contenitori in funzione delle tipologie dei rifiuti prodotti. Nel caso di eventi che implicano la somministrazione di alimenti con produzione di FOU, laddove consentito dalla normativa statale ed europea, il Comune può imporre l'utilizzo di stoviglie biodegradabili e compostabili.
- 3. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare, con 7 giorni di anticipo, al Gestore l'evento e i contenitori di cui necessita, al fine di consentire allo stesso di organizzare il servizio di raccolta differenziata e pulizia nel modo più idoneo in relazione al tipo di iniziativa. Le attività di gestione dei rifiuti urbani presso FIERE FESTE E MANIFESTAZIONI devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
- 4. La frequenza di svuotamento è definita dal Gestore in accordo con gli organizzatori della manifestazione.
- 5. I servizi di raccolta rifiuti che è possibile prevedere presso le FIERE, FESTE E MANIFESTAZIONI sono le seguenti:
 - a) raccolta rifiuti urbani residui;
 - b) raccolta differenziata congiunta carta;
 - c) raccolta differenziata cartone:
 - d) raccolta congiunta o disgiunta di imballaggi in vetro plastica imballaggi metallici;
 - e) raccolta differenziata FOU;
 - f) altri materiali e imballaggi misti.
- 6. È facoltà del Comune prevedere l'attivazione della raccolta differenziata di ulteriori tipologie di rifiuti in funzione di specifiche esigenze.
- 7. Le tipologie di contenitori utilizzati per il servizio di raccolta sono concordate dagli organizzatori e dal Gestore dei Servizi di Igiene Urbana.
- 8. E' fatto obbligo agli organizzatori di designare un responsabile della gestione dei rifiuti prodotti dalla manifestazione con il compito di sovrintendere ai rapporti con il Gestore, al rispetto del presente Regolamento e alla corretta gestione dei rifiuti prodotti. Il responsabile nominato dagli organizzatori per la gestione dei rifiuti che dovrà essere nominato prima dell'inizio della Manifestazione e comunicato all'Ente deve:
 - a) Occuparsi di informare e coordinare direttamente tutti gli addetti che avranno il compito di gestire il corretto conferimento dei rifiuti durante la manifestazione promuovendo al contempo la cultura ambientale dei partecipanti verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi;
 - b) Designare un'area, facilmente accessibile e ben identificabile, sia da parte del personale che opera nella manifestazione, sia da parte dei partecipanti, dove collocare, a cura dei responsabili delle manifestazioni, i contenitori per la raccolta differenziata ivi compreso l'olio esausto, secondo quanto stabilito in accordo con il Gestore;
 - c) restituire l'area perfettamente pulita.
- 9. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.



Rev.1.9DEF

ART.49 Servizio di raccolta rifiuti presso aree di sosta temporanea e ad uso speciale

- 1. Nelle aree assegnate alla sosta temporanea (es. camper e roulotte), secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta differenziata, le cui modalità di effettuazione sono concordate dai campeggiatori e/o venditori ambulanti con il Gestore del servizio.
- 2. Nelle aree utilizzate dai campeggiatori e/o venditori ambulanti, gli stessi devono farsi carico della pulizia dell'area temporaneamente occupata, secondo le normative vigenti.
- 3. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART.50 Servizio di raccolta rifiuti presso aree occupate da pubblici servizi

- 1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali a titolo esemplificativo caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata anche provvedendo a fornire le aree di appositi cestini raccoglitori.
- 2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le modalità previste dal presente Regolamento.
- 3. I gestori degli esercizi pubblici devono installare i posacenere per i clienti in prossimità dell'ingresso dei locali.
- 4. Il Gestore deve garantire l'espletamento del servizio di raccolta.
- 5. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
- 6. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana dell'area circostante il locale.
- 7. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART.51 Gestione del polo integrato

 Sul territorio comunale di Teramo insiste un Polo integrato per la sostenibilità ambientale e l'economia circolare comprendente un centro di trasferenza R13, un centro di raccolta e un costruendo centro del Riuso in località Carapollo. Il Gestore deve avvalersi della struttura del polo per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Teramo.

ART.52 Gestione del Centro di Raccolta comunale

1. Il Centro di Raccolta Comunale, è costituito da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche. Tale area è accessibile agli utenti per il conferimento solo in determinati giorni ed orari; il CRR è munito di almeno un addetto alla gestione del funzionamento e alla sorveglianza del corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.



Rev.1.9DEF

- 2. Il Centro di Raccolta Comunale ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia.
- 3. Il conferimento può riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio di raccolta domiciliare nonché particolari frazioni di rifiuto, per le quali non sono previsti servizi distribuiti nel territorio.
- 4. Le frazioni di rifiuto conferibili, le modalità di conferimento e gli orari di apertura del CRR sono stabiliti nel "Regolamento del Centro di raccolta comunale di Carapollo" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28/07/2016.
- 5. È vietato depositare i rifiuti all'esterno del Centro di Raccolta Comunale.
- 6. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART.53 Gestione del Centro di Riuso

- 1. Il Centro del Riuso è un locale o un'area coperta, allestita per l'attività di consegna e prelievo di beni usati ed è costituita da un locale chiuso o area coperta, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza del lavoro ed è strutturato prevedendo per i beni usati conferiti:
 - a) una zona di ricevimento e di prima valutazione;
 - b) una zona di primo ammassamento;
 - c) una zona di catalogazione;
 - d) una zona di immagazzinamento ed esposizione.
- 2. Il Centro del Riuso è uno spazio a disposizione di tutti i cittadini che integra la funzione del Centro di Raccolta favorendo il riuso di ciò che è ancora utile ed in buono stato e consentendo in questo modo di:
 - a) contrastare e superare la cultura dell'«usa e getta»;
 - b) sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale;
 - c) promuovere il reimpiego ed il riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le necessità del primo utilizzatore, in modo da ridurre la quantità di rifiuti prodotti;
 - d) consentire alle fasce più deboli della popolazione la possibilità di ottenere a titolo gratuito una certa quantità di beni non nuovi ma ancora in grado di essere utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie dei beni stessi.
- 3. Il Centro del Riuso è utilizzato per la consegna o il prelievo di beni usati dalle utenze domestiche e non domestiche iscritte al ruolo TARI del Comune di Teramo.
- 4. Il Gestore del Centro del Riuso è individuato dall'Amministrazione Comunale.
- 5. Il Gestore è tenuto a dare massima pubblicità al Centro del Riuso.
- 6. Il Gestore deve, svolgere una adeguata informazione sull'attività del Centro del Riuso, anche prevedendo la consultazione via web dei beni disponibili presso il Centro del Riuso.
- 7. La disciplina di dettaglio e la gestione del centro del riuso è approvata con apposito atto.

ART.54 Gestione del centro di trasferenza

1. Il Centro di trasferenza con messa in Riserva (R13) è un impianto di stoccaggio di rifiuti urbani ubicato in Contrada Carapollo, costituente componente essenziale del polo integrato per la sostenibilità ambientale e la economia circolare.



Rev.1.9DEF

- 2. La fruizione del centro di trasferenza è consentita agli Enti pubblici territoriali e ai loro gestori del servizio di igiene urbana.
- 3. Il Gestore dei servizi di igiene urbana del Comune di Teramo deve avvalersi del Centro di Trasferenza ai fini dell'ottimizzazione logistica e della riduzione delle emissioni in atmosfera legate al trasporto stradale dei rifiuti.

TITOLO V SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E ATTIVITA' CONNESSE

ART.55 Pulizia urbana

- 1. Il servizio di pulizia urbana, svolto sia manualmente che con mezzi meccanici, deve essere effettuato dal Gestore nelle vie, piazze, parcheggi, vicoli, viali, marciapiedi, parchi, banchine, aiuole, spartitraffico, portici, giardini pubblici ed adiacenze al suolo pubblico in genere, sul suolo privato adibito a uso pubblico o, comunque, strade aperte al pubblico in maniera che le aree interessate rimangano sgombre da rifiuti di qualunque natura e provenienza, ad esclusione di quelli pericolosi per i quali la normativa prevede specifiche procedure di smaltimento.
- 2. Le modalità ordinarie di espletamento del servizio, comprese l'articolazione delle frequenze di prestazione dello stesso, sono stabilite dal Comune e sono determinate in funzione della viabilità, della tipologia e della densità di insediamenti, dalla presenza o meno di alberature, dal flusso automobilistico e dall'entità della presenza turistica nonché di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere tutte le parti urbanizzate della città.
- 3. Non sono interessati da detto servizio i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuati entro il territorio comunale. Tali servizi sono a carico degli Enti territoriali competenti.

ART.56 Oggetto e obiettivi dello spazzamento

- 1. I rifiuti oggetti dello spazzamento possono, a seconda della loro natura e/o origine esser classificati nei seguenti tipi:
 - a) casuali (pacchetti di sigarette vuoti, fogli di carta, escrementi animali etc.);
 - b) eccezionali (rifiuti di dimensione considerevole);
 - c) stagionali (foglie e ramaglie);
 - d) rifiuti stradali (sabbia, ghiaino, polvere, terriccio).
- 2. Gli obiettivi del servizio di spazzamento sono:
 - a) la pulizia di aree pubbliche e private ad uso pubblico;
 - b) lo svuotamento di tutti i cestini gettacarte e la sostituzione dei relativi sacchetti;
 - c) la pulizia di piazze e strade;
 - d) il lavaggio di aree di particolare interesse;
 - e) la pulizia di mercati settimanali;
 - f) la pulizia in occasione di feste, manifestazioni e eventi pubblici.
- 3. Le aree oggetto del servizio di spazzamento sono:
 - a) strade e piazze;



Rev.1.9DEF

- b) parcheggi all'aperto pubblici e privati ad uso pubblico;
- c) marciapiedi, portici, gallerie e scalinate pubbliche ed a uso pubblico;
- d) fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
- e) aree attorno ai monumenti;
- f) piste ciclabili;
- g) parchi, giardini, aree gioco etc.
- 4. Gli interventi di pulizia e spazzamento devono essere effettuati dal Gestore in tutto il territorio comunale con le seguenti frequenze minime:
 - a) **Centro storico**: corsi centrali due volte al giorno ed una volta di domenica e festivi, zona centro storico cinque volte a settimana.
 - b) **Centro urbano:** una volta a settimana per tutte le zone ad esclusione di alcune vie principali che presentano frequenza doppia.
 - c) Frazioni ad alta densità abitativa: una volta a settimana;
 - d) Frazioni a bassa densità abitativa: una volta a mese.

ART.57 Servizio di spazzamento manuale

- 1. Il servizio di spazzamento manuale deve essere effettuato tramite apposite ramazze, scope e palette (con utilizzo di soffiatori se del caso) ed attrezzature (pale, rastrelli, raschietti, etc.) atte ad effettuare lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti anche all'interno di vicoli di non agevole accesso presenti nelle aree oggetto del servizio.
- 2. Al termine degli interventi, strade e marciapiedi e in generale le aree pubbliche o adibite a uso pubblico, devono risultare sgombri da detriti, foglie, carte e rifiuti di qualsiasi genere (comprese le deiezioni canine); deve, inoltre, essere riservata la necessaria cura ai marciapiedi con fascia inerbita, ai bordi di aiuole spartitraffico, rotatorie e simili.
- 3. Durante il servizio di spazzamento delle strade, il personale del Gestore provvede alla pulizia delle caditoie stradali, griglie e bocche di lupo, curandone la disostruzione, onde consentire il regolare deflusso delle acque nei pozzetti stradali ed evitare possibili ristagni; il Gestore provvede, altresì, all' asporto dei rifiuti solidi eventualmente giacenti sulle banchine stradali non pavimentate.
- 4. Il servizio di pulizia del suolo pubblico, nelle sue varie forme di intervento, deve essere esteso alle strade, piazze ed alle aree che venissero asfaltate o realizzate dall'Ente o da suo affidatario.
- 5. Nel caso di acquisizione di nuove aree pubbliche, di gestione comunale, il Gestore deve riorganizzare mezzi e attrezzature anche, se del caso, afferenti al servizio di pulizia meccanizzata al fine di assicurare almeno un servizio di pulizia e gestione dei cestini gettacarte coerente con la pianificazione.
- 6. I rifiuti potenzialmente infetti, abbandonati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sono da considerarsi a tutti gli effetti urbani e devono essere raccolti e smaltiti dal Gestore, pur con tutte le dovute cautele con i rifiuti urbani.
- 7. Nell' effettuare le operazioni di pulizia, gli addetti del Gestore devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere ed arrecare ingiustificati disagi agli utenti, facendosi carico altresì di segnalare eventuali pozzetti che devono essere riparati o disostruiti con lance o ugelli ad alta pressione od altri sistemi idonei.
- 8. Le zone di intervento indicate dal Comune possono subire variazioni in base a modificate esigenze e necessità dell'Ente.
- 9. In ogni caso il Gestore assume le iniziative necessarie su richiesta e con il benestare dell'Ente.
- 10. Il soggetto Gestore può proporre variazioni o modifiche in ragione di motivate esigenze di organizzazione del servizio.



Rev.1.9DEF

ART.58 Spazzamento meccanizzato

- 1. Il servizio di spazzamento meccanizzato, con supporto manuale, deve essere effettuato nelle pubbliche strade e piazze in genere o sulle strade ed aree private ad uso pubblico, del territorio dell'Ente.
- 2. Il servizio di spazzamento meccanizzato prevede il contemporaneo ausilio manuale di operatori ecologici e deve garantire la pulizia delle finiture, lo spazzamento dei marciapiedi, nonché l'asportazione di ogni tipo di rifiuto presente.
- 3. Il servizio deve essere eseguito, di norma, nelle ore antimeridiane, fatte salve diverse disposizioni della Amministrazione Comunale.
- 4. Le operazioni di spazzamento stradale meccanizzato devono essere effettuate sull'intera larghezza della carreggiata composta da corsie di marcia, cunette e marciapiedi compresi.
- 5. Nello svolgimento del servizio, gli addetti devono avere cura di non sollevare polveri, e in ogni modo non recare alcun disagio alla cittadinanza.
- 6. Qualora nelle strade o piazze oggetto di spazzamento meccanizzato e/o manuale non siano presenti i marciapiedi il Gestore deve effettuare la pulizia a partire dai fabbricati e dai muri di cinta eventualmente presenti che prospettano sulla pubblica via.
- 7. In alcune zone più critiche, il servizio di spazzamento meccanizzato del Gestore deve prioritariamente svolgersi mediante l'azione congiunta dell'operatore a terra, dotato di idonea attrezzatura, che deve supportare, il lavoro della spazzatrice meccanica, al fine di intervenire su spazi di ridotte dimensioni e che provvede a liberare dai rifiuti i marciapiedi e gli spazi lungo il percorso.
- 8. Il servizio di spazzamento meccanizzato consiste essenzialmente in raccolta di qualsiasi rifiuto, compresi i vari detriti prodotti dagli utenti o dagli agenti naturali, quali cartacce, foglie, escrementi degli animali, etc., giacenti nelle strade, piazze, parcheggi ed aree pubbliche, nonché nelle fioriere e aiuole eventualmente dislocate in dette aree con l'impiego di mezzi meccanici. La pulizia deve effettuarsi prima sul marciapiede e poi sul piano stradale, con particolare cura per le cunette stradali onde evitare che, in caso di precipitazioni meteoriche, residui di immondizie e rifiuti vengano trasportati nelle caditoie e nelle fognature.
- 9. Gli operatori del Gestore, che effettuano il servizio manuale di supporto, devono avere cura di segnalare in maniera tempestiva la necessità dell'intervento della spazzatrice meccanica, per garantire il conseguimento degli obiettivi del servizio.
- 10. Nell'esecuzione del servizio deve essere effettuata anche la raccolta dal suolo stradale e dalle aree adibite a verde dei rifiuti particolari come siringhe, profilattici, piccole carogne di animali e simili che devono essere collocate in appositi contenitori.
- 11. In caso di nevicate, gli addetti del Gestore non impiegati nelle normali mansioni, devono provvedere allo sgombero della neve davanti agli uffici pubblici, alle scuole ed agli altri centri di interesse sociale (poste, ambulatori, eccetera), senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'Ente.
- 12. L'utilizzo delle autospazzatrici deve avvenire con le seguenti modalità:
 - a) impiego con opportuna riserva d'acqua e costante utilizzo durante le fasi operative dell'impianto di abbattimento delle polveri tranne nei casi in cui la temperatura potrebbe determinare formazione di ghiaccio;
 - b) il prelievo dell'acqua per il riempimento del serbatoio delle spazzatrici avviene a cura ed onere del Gestore nei punti indicati dall'Ente dietro specifica autorizzazione,
 - c) manutenzione sistematica e periodica delle attrezzature utilizzate.
- 13. Le autospazzatrici utilizzate dal Gestore devono essere dotate di accorgimenti tecnici tali da contenere nei limiti di legge le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.



Rev.1.9DEF

- 14. Il Gestore del servizio, al fine di garantire un servizio ottimale, deve provvedere alle necessarie attività di manutenzione delle autospazzatrici.
- 15. Il Gestore durante l'esecuzione del servizio deve rispettare il Codice della Strada e la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 16. Il Gestore deve provvedere al trasporto dei rifiuti raccolti (rifiuti da spazzamento), presso il Polo Integrato di Carapollo.
- 17. I residui della pulizia delle strade devono essere avviati a Recupero dal Gestore.

ART.59 Servizio di estirpazione sfalcio e diserbo

- 1. Il Gestore deve provvedere all'estirpazione e all'asporto delle erbe infestanti presenti nelle strade, nelle piazze, nei marciapiedi, nelle aree a parcheggio e in generale nelle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio dell'Amministrazione Comunale.
- 2. Gli interventi di taglio ed estirpazione dell'erba lungo le strade, le piazze ed i marciapiedi, comprese le banchine stradali, devono essere effettuati dal Gestore manualmente o meccanicamente attraverso l'utilizzo di mezzi ed attrezzature adeguate (decespugliatori, ecc.).
- 3. In caso di accertata necessità il Gestore può utilizzare appositi diserbanti selettivi a ridotto impatto ambientale ed approvati preventivamente dall'Autorità Sanitaria competente sul territorio, da usarsi esclusivamente in assenza o a debita lontananza dalla vegetazione decorativa e con utilizzo di personale formato all'espletamento di detto servizio.
- 4. È comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere al Gestore l'esecuzione dei servizi con le modalità ritenute più opportune in funzione della conformazione urbanistica delle aree servite, del periodo temporale di esecuzione dei servizi, o di altri elementi ritenuti utili.
- 5. Nell'effettuare il servizio gli addetti del Gestore devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere ed arrecare ingiustificati disagi agli utenti e comunque al pubblico.
- 6. Il servizio deve essere eseguito, di norma, nelle ore antimeridiane.
- 7. Le operazioni sopracitate devono essere effettuate con le frequenze previste dal Gestore.
- 8. Durante le operazioni di cui al presente articolo il Gestore deve provvedere alla segnalazione all'Amministrazione Comunale di qualsiasi anomalia (es. presenza di discariche abusive, cestini stradali danneggiati, contenitori esposti erroneamente su strada, ecc.) sia presente sul territorio in cui viene effettuato il servizio.
- 9. È cura del Gestore predisporre idonea segnaletica di sgombero delle auto in sosta;
- 10. I rifiuti raccolti sono trasportati agli impianti con le modalità indicate per i rifiuti da spazzamento stradale.

ART.60 Servizio di raccolta foglie

- 1. La raccolta delle foglie effettuata dal Gestore è già compresa nelle operazioni di spazzamento manuale e meccanizzato nel territorio.
- 2. Il servizio del Gestore consiste nella rimozione di tutte le foglie e degli altri rifiuti presenti nelle aree pubbliche nonché su quelle private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio dell'Amministrazione Comunale.
- 3. Nell'effettuare le operazioni di pulizia gli addetti devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere ed arrecare ingiustificati disagi agli utenti e comunque al pubblico.
- 4. Il servizio deve essere eseguito di norma nelle ore antimeridiane.
- 5. Le operazioni sopra citate devono essere effettuate con la frequenza prevista dal Gestore.



Rev.1.9DEF

- 6. Durante le operazioni di raccolta foglie il Gestore deve segnalare all'Amministrazione Comunale qualsiasi anomalia (es. presenza di discariche abusive, cestini stradali danneggiati, contenitori esposti erroneamente su strada, ecc.) sia presente sul territorio in cui viene effettuato il servizio.
- 7. È cura del Gestore predisporre idonea segnaletica di sgombero delle auto in sosta;
- 8. I rifiuti raccolti sono trasportati agli impianti con le modalità indicate per i rifiuti da spazzamento stradale.

ART.61 Servizio di pulizia caditoie e bocche di lupo

- 1. Il Gestore deve provvedere alla pulizia di griglie, caditoie, bocche di lupo ed in generale di tutte quelle apparecchiature che sono destinate all'allontanamento delle acque meteoriche dalla sede stradale.
- 2. Le modalità di intervento previste sono:
 - a) la rimozione dei rifiuti e dei detriti nel pozzetto interno la caditoia, fino all'imbocco della fognatura;
 - b) l'insufflaggio di acqua mista a disinfettante detergente a pressione elevata mediante apertura e pulizia manuale del manufatto
 - c) l'utilizzo di autospurgo;
- 3. La pulizia a pressione di cui al punto b) avviene mediante invio di acqua e/o soluzioni di acqua e detergente/disinfettante con l'ausilio di idropulitrice o pompa connessa ad idoneo serbatoio, che garantisca una pressione adeguata.
- 4. Il getto deve essere utilizzato fino alla verifica della completa pulitura del cassetto sifone ovvero fino al ribaltamento dello stesso nel caso di caditoie a ribaltamento.
- 5. In particolari aree dove risulta più intensa l'attività antropica, il Gestore procede alla pulizia delle apparecchiature con il metodo manuale, mediante rimozione della griglia e pulitura, mediante raccolta del rifiuto, del cassetto-sifone.
- 6. La pulizia a pressione o depressione di cui al punto c) avviene a cura del Gestore mediante utilizzo di apposita attrezzatura (autospurgo o adeguata autospazzatrice) coadiuvata da personale manuale che provvede alla rimozione della griglia e pulitura, mediante aspirazione, del cassetto sifone.

ART.62 Servizio di svuotamento dei cestini gettacarte

- 1. Il servizio di gestione di tutti i cestini stradali presenti sul territorio comunale, comprese aree verdi, parchi giochi, piste ciclopedonali, pubbliche vie e private ma ad uso pubblico deve essere effettuato dal Gestore tramite appositi mezzi e attrezzature.
- 2. Il servizio consiste nello svuotamento e sostituzione periodica dei sacchi a perdere presenti nei cestini, con la pulizia dell'area circostante al punto di conferimento, nonché la raccolta di tutti quei rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero a piè di cestino secondo frequenze prestabilite e comunque atte a evitare situazioni di cestini traboccanti.
- 3. La frequenza dello svuotamento richiesta al Gestore, è la medesima degli interventi di spazzamento.
- 4. Il Gestore è tenuto a sostituire il sacchetto anche in caso di riempimento parziale.
- 5. È fatto divieto di usare contenitori per il conferimento di rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private, oggetto di raccolta ordinaria secondo le previsioni del Regolamento.
- 6. L'Amministrazione Comunale individua il numero e le caratteristiche dei cestini gettacarte da impiegare e ne fornisce comunicazione al Gestore cui competono acquisto e installazione.



Rev.1.9DEF

ART.63 Servizio di lavaggio meccanizzato

- 1. Il servizio di lavaggio meccanizzato di sedi stradali di pubbliche vie, piazze, marciapiedi, scalinate e aree pedonali, deve essere effettuato dal Gestore tramite appositi mezzi con i quali provvede al dilavamento della sede stradale sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito.
- 2. Il servizio interessa i Corsi, le piazze e i portici principali della città;
- 3. L'Amministrazione Comunale può richiedere al Gestore interventi particolari in corrispondenza di eventi, feste e manifestazioni in genere.
- 4. il Gestore deve impiegare mezzi idonei al lavaggio di marciapiedi, scalinate, dei portici nonchè per eventuali interventi puntuali su superfici con pavimentazioni particolari e/o di pregio da trattare anche eventualmente con l'utilizzo di specifici detergenti.
- 5. Il servizio di lavaggio meccanizzato delle sedi stradali deve essere eseguito dal Gestore attraverso l'utilizzo di mezzi di adeguata capacità di contenimento dell'acqua, muniti di pompa e di attrezzatura per il lavaggio meccanizzato ad alta e bassa pressione.
- 6. Durante il servizio di lavaggio il mezzo del Gestore deve adottare una andatura adeguata all'ottimale spargimento dell'acqua su tutta la superficie.
- 7. Il servizio di lavaggio di piazze, portici, e marciapiedi manuale e meccanizzato è eseguito dal Gestore mediante utilizzo di apposito automezzo dotato di idropulitrice con lancia manuale ad acqua calda e ad alta pressione che consente di eseguire il lavaggio e la sanificazione delle superfici da trattare e che interviene eventualmente e successivamente al lavaggio manuale con uso di detergente.

ART.64 Servizio di lavaggio pulizia e sanificazione di fontane e beverini

- 1. L'intervento del Gestore deve prevedere lo svuotamento delle fontane e beverini e l'asportazione del materiale di risulta in esse accumulatosi di qualsiasi natura.
- 2. Le operazioni di rimozione avvengono attraverso l'utilizzo di apparecchiature idropulitrici idonee alla asportazione dei residui.
- 3. Le fontane e i beverini oggetto di intervento, e la frequenza di intervento, sono definiti dall'Ente d'intesa con il soggetto Gestore.

ART.65 Servizio di raccolta e trasporto di carogne animali

- 1. La raccolta su suolo pubblico di carogne di piccoli animali (volatili, ratti, o altri animali di piccola taglia) è competenza del Gestore.
- 2. La raccolta su suolo pubblico di carogne di medie e grandi dimensioni (es. cani, ovini, suini, equini, bovini, etc.) è di competenza dell'Amministrazione Comunale che provvede mediante l'intervento di ditte specializzate; contestualmente l'Amministrazione Comunale provvede ad interessare l'autorità Sanitaria competente procedendo secondo le direttive di quest'ultima in accordo con la normativa sanitaria-ambientale e avvalendosi di ditte terze appositamente autorizzate.
- 3. Il Gestore si attiva, ai fini della raccolta di carogne di piccoli animali, su segnalazione dell'Amministrazione Comunale, intervenendo, in base alla propria organizzazione, per l'immediata rimozione.
- 4. Il Gestore interviene, per il tramite di operatori opportunamente formati ed addestrati, rimuovendo la carogna dell'animale, introducendola eventualmente in un robusto sacco di plastica a chiusura ermetica e procedendo al successivo smaltimento;
- 5. I rifiuti di origine animale seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento in conformità alle norme specifiche di settore.



Rev.1.9DEF

ART.66 Servizio di raccolta siringhe

- 1. Il Gestore deve prevedere la rimozione dal suolo pubblico di siringhe abbandonate per il pericolo concreto di contagio di gravi malattie infettive.
- 2. Il materiale raccolto è gestito (imballato e trasportato) dal Gestore in conformità alle vigenti normative.

ART.67 Servizio di raccolta escrementi animali

- 1. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono sempre assicurare la rimozione delle deiezioni da strade, piazze, portici, marciapiedi e ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
- 2. L'obbligo di cui al comma precedente vige anche nel caso in cui le deiezioni vengano depositate in area verde o giardino pubblico;
- 3. il Gestore provvede ad installare distributori di sacchetti e raccoglitori specifici per le deiezioni canine in prossimità dei giardini pubblici o altri luoghi ritenuti idonei indicati dall'Amministrazione Comunale.

ART.68 Servizio di raccolta rifiuti abbandonati

- 1. La rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del soggetto responsabile, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa di settore.
- 2. L'Amministrazione Comunale prevede attività di ripristino dello stato dei luoghi nei termini di legge, con esplicito riferimento a quanto previsto dalla disciplina dei rifiuti e comunque assicurando mano d'opera, mezzi d'opera ed attrezzature necessari alla asportazione e movimentazione dei rifiuti, all'eventuale pretrattamento in loco, al trasporto e allo smaltimento finale dei rifiuti, a qualsiasi distanza venga individuato l'impianto di trattamento/smaltimento finale.
- 3. Nel caso in cui sul sito siano presenti rifiuti di dubbia classificazione (es. fusti, bidoni, big-bags etc.), l'Ente, prima di movimentarli, procede alla messa in sicurezza e richiede l'intervento degli altri Enti preposti (VV.FF., ARTA, ASL, ecc.) al fine di definire le modalità per la corretta gestione;
- 4. Qualora il soggetto responsabile di cui al comma 1 non fosse individuato, i rifiuti sono raccolti dal Gestore in base alle specifiche condizioni tecniche, economiche ed operative determinate dall'Amministrazione Comunale.
- 5. La rimozione dei rifiuti abbandonati che stazionano su area pubblica o soggetta ad uso pubblico è garantita dal Soggetto Gestore nei pressi dei contenitori per la raccolta porta a porta, delle ecoisole informatizzate e/o dei contenitori per raccolte di specifiche frazioni di rifiuto.
- 6. È compito dell'Autorità Competente, attraverso i sistemi ritenuti idonei, effettuare attività di controllo e sorveglianza del territorio con lo scopo di limitare gli abbandoni di rifiuti.
- 7. Tutte le utenze domestiche e non domestiche, attraverso i canali resi disponibili dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore, sono tenute a segnalare ogni abuso rendendo disponibile eventuale documentazione comprovante i fatti accertati.
- 8. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia di corsi d'acqua, di fiumi e di canali la cui gestione è a carico dell'Ente Competente.



Rev.1.9DEF

ART.69 Servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti di mercati

- 1. La pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle aree dei mercati, che si tengono settimanalmente, deve essere effettuata dal Gestore al termine delle attività di vendita ed a zona di mercato sgombra.
- 2. Presso le aree mercatali il Gestore deve prevedere in funzione delle specifiche esigenze comunali le seguenti operazioni:
 - a) spazzamento manuale;
 - b) spazzamento meccanizzato;
 - c) spazzamento misto;
 - d) lavaggio meccanizzato;
 - e) raccolta rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche;
 - f) eventuale sanificazione.
- 3. Tutti i mercati devono essere interessati da attività di raccolta differenziata organizzata con il supporto tecnico e operativo del Gestore.
- 4. Il Gestore deve effettuare una accurata pulizia e successivo lavaggio e disinfezione delle aree interessate, al termine delle operazioni mercatali.
- 5. Gli ambulanti di prodotti ittici sono tenuti a provvedere a lavare, disinfettare accuratamente, con impiego di idonei prodotti, le aree a loro riservati.
- 6. L'osservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti è controllata dalla Polizia Locale, che assicura anche il rispetto del divieto di circolazione sino al completamento delle operazioni di pulizia.
- 7. Ogni ambulante deve:
 - a) conformarsi alle modalità di conferimento indicate dal Gestore;
 - b) lasciare completamente libero e sgombro lo stallo assegnatogli entro e non oltre l'orario di inizio delle operazioni di pulizia e raccolta rifiuti.
- 8. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART.70 Servizio di pulizia e raccolta di fiere, sagre e manifestazioni

- 1. In occasione di fiere, sagre, manifestazioni ed eventi similari, il Gestore deve provvedere in funzione delle specifiche esigenze comunali, alle seguenti operazioni:
 - a) spazzamento manuale;
 - b) spazzamento meccanizzato;
 - c) spazzamento misto;
 - d) lavaggio meccanizzato;
 - e) raccolta rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche;
 - f) eventuali sanificazioni.
- 2. Il Gestore deve provvedere alla pulizia delle aree interessate da sagre, fiere, manifestazioni, feste o mercatini occasionali, previa apposita comunicazione, trasmessa con un preavviso non inferiore ai sette giorni lavorativi, in cui si specificano i tempi e le date dell'evento, da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 3. La pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate da tali eventi deve essere garantita dal Gestore anche nel corso dello svolgimento della stessa, nel caso in cui la durata fosse prevista in più giorni consecutivi.
- 4. Per tutti i giorni di durata della manifestazione, il Gestore deve effettuare:
 - a) svuotamento dei contenitori e/o asporto dei sacchi;



Rev.1.9DEF

- b) pulizia manuale e, ove possibile, meccanizzata delle aree interessate;
- c) lavaggio delle aree qualora, in accordo con gli organizzatori, se ne verificasse la necessità.
- 5. Al termine della manifestazione il Gestore deve provvedere:
 - a) al ritiro dei contenitori e successivo svuotamento;
 - b) ad una accurata pulizia di tutte le aree interessate, con interventi di spazzamento manuale e meccanizzato.
- 6. In occasione delle fiere, feste, manifestazioni in genere il Gestore, su richiesta degli Organizzatori, è tenuto a fornire un congruo numero di contenitori provvisori per la raccolta dei rifiuti in maniera differenziata.
- 7. Il Gestore deve garantire il servizio per tutte le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o dallo stesso patrocinate, ciò anche se alcuni interventi sono da eseguirsi in giornate festive o in turno notturno, ed ubicate anche contemporaneamente in più luoghi/frazioni.
- 8. Gli Organizzatori degli eventi, ovvero gli esercenti, durante e soprattutto al termine dell'attività di vendita, devono separare i rifiuti per frazione merceologica e conferirli negli appositi contenitori.
- 9. La Polizia Locale effettua le attività di monitoraggio, verifica e controllo della corretta condotta dei conduttori ivi compresa l'irrogazione delle relative sanzioni.
- 10. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART.71 Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

- 1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
- 2. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti, circhi e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dall'Amministrazione Comunale, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori richiesti preventivamente al Gestore, in funzione delle varie frazioni prodotte.
- 3. Il servizio di raccolta deve essere erogato dal Gestore con le modalità individuate nel presente Regolamento in funzione della qualità e quantità dei rifiuti da raccogliere.
- 4. La frequenza di svuotamento è definita dal Gestore in accordo con gli organizzatori.
- 5. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.



Rev.1.9DEF

TITOLO VI NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART.72 Cantieri su aree pubbliche e private

- 1. Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata e rimuovendole se necessario.
- 2. Le stesse disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
- 3. Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso a costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, i quali contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, etc., devono conservare presso il cantiere la documentazione relativa alla corretta gestione dei rifiuti suddetti con l'indicazione dell'impianto di conferimento finale.
- 4. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART.73 Servizio di pulizia e cancellazione di scritte e graffiti

- 1. Il Gestore, deve effettuare accurate operazioni di pulizia graffiti per immobili, monumenti, ecc., del patrimonio comunale secondo i tempi indicati dall'Amministrazione Comunale.
- 2. Gli interventi per superfici interessate degli imbrattamenti riguardano i graffiti realizzati su tutte le superfici esterne degli stabili pubblici, ed hanno lo scopo di eliminare con prodotti e metodi idonei i segni grafici, riportando le superfici trattate allo stato originale.

ART.74 Carico e scarico merci e affissione manifesti

- 1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.
- 2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
- 3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del servizio e i costi dell'intervento sono a carico dei responsabili inadempienti.
- 4. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.



Rev.1.9DEF

ART.75 Volantinaggio

- 1. Il volantinaggio è regolamentato dall'art. 18 del Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di consiglio Comunale n. 15 del 27/03/2014 che prevede in particolare al comma 3 che:"La pubblicità effettuata mediante la distribuzione a mano ed il lancio di volantini o altro materiale pubblicitario è sempre vietata. La distribuzione di volantini può essere effettuata esclusivamente con il recapito a domicilio mediante l'introduzione degli stessi nelle cassette postali, sempre se permesso dai conducenti degli stabili. Le disposizioni del presente comma non si applicano alla pubblicità elettorale effettuata mediante la distribuzione a mano di volantini dal trentesimo giorno antecedente le elezioni previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
- 2. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART.76 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

- 1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto/rifiuti.
- 2. A tale scopo i soggetti di cui sopra sono tenuti a realizzare le opere necessarie ad evitare l'inquinamento e l'impaludamento, quali a titolo esemplificativo recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
- 3. In caso di abbandono di rifiuti, l'inottemperanza al presente regolamento dà luogo all'applicazione di sanzioni amministrative e penali.
- 4. Qualora, all'interno di spazi privati, si evidenzino problemi causati da ratti, topi, o insetti nocivi e molesti di entità tale da costituire, a giudizio dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione della ASL, un pericolo per la salute pubblica, è fatto d'obbligo ai conduttori, amministratori o proprietari effettuare i necessari interventi di derattizzazione o disinfestazione e di bonifica ambientale.
- 5. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART.77 Pulizia dei terreni non edificati

- 1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.
- 2. A tale scopo, i proprietari e/o i conduttori, devono garantire l'installazione e la realizzazione, ove necessario, di recinzioni, di canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
- 3. In caso di abbandono di rifiuti su detti terreni anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi abbia, eventualmente, la disponibilità degli stessi è tenuto alla pulizia ovvero al ripristino delle condizioni originali dell'area, nonché all'asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi qualora sia accertata la responsabilità per dolo o colpa.



Rev.1.9DEF

- 4. Nel caso di inottemperanza all'eventuale diffida dell'Amministrazione Comunale, si dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.
- 5. Le violazioni alle disposizioni, obblighi e divieti del presente articolo ove non costituiscano reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste dalle norme statali e/o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART.78 Ulteriori divieti e disposizioni

- 1. È vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti di piccole dimensioni quali mozziconi, carta, chewingum, gusci di arachidi e frutta secca in genere, etc. Le attività commerciali devono garantire il decoro urbano delle aree private e pubbliche, prospicienti i locali, raccogliendo i rifiuti derivanti dalla propria clientela.
- 2. È vietato sputare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- 3. È fatto obbligo, a chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, oltre allo smaltimento a norma di legge dei propri rifiuti, di pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
- 4. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura devono essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno.
- 5. E' fatto obbligo, ai fini della prevenzione dalla proliferazione di insetti alati, alle ditte e officine che detengono, anche temporaneamente, copertoni/pneumatici di tenere gli stessi in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, accatastarli all'aperto e coprirli con teli plastici fissi al fine di impedire che i medesimi possano raccogliere acqua piovana; in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni/pneumatici stoccati all'aperto, di provvedere ad eseguire, nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre, trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni a seconda delle condizioni meteoclimatiche) comunicando con 48 ore di anticipo la data e l'ora di intervento al Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente territorialmente e all'Amministrazione Comunale.
- 6. È fatto obbligo, ai fini della prevenzione dalla proliferazione degli insetti alati, alle ditte che effettuino eventuali attività di rottamazione o demolizione auto, nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre, di eseguire periodici trattamenti adulticidi (ogni 20-30 giorni a seconda delle condizioni meteoclimatiche) comunicando con 48 ore di anticipo la data e l'ora di intervento al Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente territorialmente e dell'Amministrazione Comunale.
- 7. È vietato soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;
- 8. È vietato alimentare animali domestici o randagi senza curarsi che il cibo somministrato venga completamente consumato. Inoltre, i recipienti all'uopo utilizzati devono essere prontamente rimossi; E' vietato lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque;
- 9. È vietato a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.
- 10. È vietato accendere polveri, liquidi infiammabili o falò in tutto il territorio comunale.
- 11. È vietato collocare all'interno dei tubi di scolo delle acque piovane qualunque cosa ne impedisca o limiti il libero scolo delle acque piovane e/o provochi fuoriuscita di liquidi.
- 12. È vietato, all'interno del centro urbano, detenere, come pure lasciar vagare liberamente animali da cortile quali galline, conigli, tacchini, oche, anatre e simili, salvo che non siano detenuti come animali da affezione.



Rev.1.9DEF

- 13. Al fine del contenimento della popolazione dei piccioni urbanizzati (columba livia domestica) è imposto ai proprietari di immobili di provvedere alla rimozione, con le dovute cautele igienico-sanitarie, di escrementi e di spoglie dei volatili in qualunque luogo accessibile facendo seguire l'intervento da una accurata pulizia e disinfestazione dell'area interessata. È, inoltre, imposto l'obbligo di impedirne, per quanto possibile, l'accesso a tutti i siti ove possano nidificare e lo stazionamento dei volativi sulle sporgenze dei fabbricati mediante l'apposizione di opportuni dissuasori.
- 14. È vietato somministrare, anche saltuariamente, cibo o alimenti di alcun genere ai piccioni.
- 15. È vietato detenere, a qualsiasi titolo e per qualsiasi utilizzo, derrate alimentari e non, senza adeguati sistemi di chiusura e/o protezione tali da impedire l'accesso a volatili, roditori o altri animali.
- 16. È vietato esporre all'esterno derrate alimentari direttamente contaminabili dagli animali.
- 17. È' vietato spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti o esche in genere contaminati da sostanze velenose e/o nocive in luoghi ai quali possono accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere ad altre specie animali.
- 18. È vietato imbrattare o insudiciare il suolo con oli o lubrificanti dovuti alla sosta dei veicoli utilizzati. I proprietari devono obbligatoriamente collocare sistemi atti a raccogliere i prodotti in dispersione e provvedere alla totale pulizia dell'area insudiciata.
- 19. È vietato l'abbandono e/o lo sversamento di oli o vernici.
- 20. È vietato il getto di volantini, opuscoli ed altri oggetti che possano comunque alterare o compromettere la pulizia del suolo pubblico.
- 21. Fatte salve le norme statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati, è vietato lavare veicoli, oggetti o animali utilizzando pubbliche fontane (o acqua pubblica), nonché gettare rifiuti di qualsiasi genere nell'alveo dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale.
- 22. I responsabili di attività di cavatura, movimentazione materiali inerti e/o edili o comunque aziende che, con il transito di automezzi, possono pregiudicare igiene e decoro delle vie pubbliche, devono allestire all'interno dei propri cantieri, idonei sistemi di lavaggio e pulizia degli pneumatici. In ogni caso, devono provvedere costantemente e con adeguata periodicità a mantenere pulita la via pubblica e/o ad uso pubblico per tutta la zona interessata dalla propria attività, compreso il transito, indipendentemente dal servizio di spazzamento del Gestore.
- 23. Chiunque conduca un automezzo che perda del carico o abbia fuoriuscite di liquidi meccanici (olio, refrigerante, carburante), fatta eccezione per i casi di sinistro stradale, deve provvedere a sua cura e spese alla pulizia e raccolta del materiale oltre a comunicare tempestivamente alla Polizia Locale l'evento accaduto che potrebbe provocare pericoli per la pubblica incolumità.
- 24. Fatte salve le sanzioni per le violazioni di leggi nazionali e regionali, la violazione delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 ad € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981, n. 689.



Rev.1.9DEF

TITOLO VII ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE

ART.79 Campagne di comunicazione ed informazione

- 1. L'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Gestore dei servizi di igiene urbana cura opportune campagne di informazione, sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini e programma annualmente attività di educazione e informazione alla sostenibilità ambiente.
- 2. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Gestore, definisce le frazioni merceologiche (materiali) oggetto di raccolta differenziata dandone la più ampia diffusione.
- 3. Ogni sei mesi viene data ampia pubblicità attraverso i canali informativi ritenuti più idonei dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti nella gestione comunale dei rifiuti urbani.
- 4. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Gestore, diffonde con cadenza periodica e attraverso i canali più idonei materiale informativo con le indicazioni dei rifiuti urbani ed assimilati conferibili al servizio pubblico, delle modalità di conferimento degli stessi, dell'uso dei contenitori assegnati e delle modalità di gestione e posizionamento su suolo pubblico degli stessi.
- 5. La documentazione predisposta dal Gestore fornisce ampia divulgazione dei servizi resi e comprende anche tutte le informazioni necessarie per fruire del Centro di Raccolta Rifiuti e del Centro del Riuso.
- 6. Il Gestore predispone e diffonde con frequenza annuale il calendario standard della raccolta contenente tutte le informazioni da fornire alle utenze per garantire la fruizione dei servizi di raccolta ordinari (FOU, Imballaggi in plastica e metalli, Carta e cartone, , imballaggi in vetro, RUR etc.).
- 7. Per utenze specifiche e/o per gruppi di utenze ubicate in zone oggetto di una specifica progettazione il Gestore predispone e diffonde calendari specifici.
- 8. L'Amministrazione Comunale e/o il Gestore forniscono ampia diffusione della destinazione delle varie frazioni di rifiuto raccolto e sostengono le iniziative di collaborazione dei cittadini.

ART.80 Numero verde e carta dei servizi

- 1. Il Gestore deve attivare uno specifico numero verde dedicato ai cittadini con risposta diretta da parte di un operatore, un sito dedicato al servizio di igiene urbana dell'Amministrazione Comunale, un indirizzo e-mail specifico ed ogni altro canale ritenuto valido per garantire la corretta fruizione dei servizi da parte dei cittadini.
- 2. La Carta dei Servizi è il documento che regola i rapporti tra l'utenza e il soggetto Gestore dei servizi di igiene urbana e rappresenta un vero patto tra il cittadino che usufruisce dei servizi, il soggetto che li eroga e l'Amministrazione Comunale che li controlla e verifica.
- 3. Il Gestore predispone e pubblica secondo i canali ritenuti opportuni la carta dei servizi con l'obiettivo di rendere la partecipazione del cittadino piena e consapevole e garantire il miglioramento dei rapporti ed il raggiungimento del livello pattuito di qualità dei servizi.
- 4. L'Amministrazione comunale relaziona il Consiglio Comunale ogni sei mesi sulla efficienza ed efficacia del servizio di igiene urbana valutata secondo la norma UNI 11664 e/o altre tecniche applicabili.



Rev.1.9DEF

ART.81 Collaborazione con cittadini e associazioni

- 1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani l'Amministrazione Comunale si può avvalere, nei limiti e con i criteri di scelta di cui alla vigente normativa di riferimento, della collaborazione delle associazioni di volontariato, di cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale e di aziende agricole nell'ottica della multifunzionalità.
- 2. Le Associazioni e le Organizzazioni di cui al precedente comma possono promuovere iniziative operative e/o di informazione, di volta in volta autorizzate, rivolte in modo particolare alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.
- 3. Il Gestore di igiene urbana, in accordo con l'Amministrazione Comunale, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, compresa la prevenzione della produzione dei rifiuti, può avvalersi di strutture operanti nel settore dei lavori socialmente utili et similia.
- 4. In ogni caso le Associazioni e le Organizzazioni suddette debbono essere in possesso di requisiti previsti per le specifiche attività (autorizzazioni e/o iscrizioni da parte degli Enti preposti o da parte dell'Albo Gestori Ambientali, etc.).

ART.82 Consulta delle associazioni ambientaliste per la gestione di igiene urbana

- 1. 1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani l'Amministrazione Comunale intende avvalersi del Consulta delle Associazioni ambientaliste per la gestione dei rifiuti Urbani.
- 2. La Consulta delle Associazioni ambientaliste per la gestione dei rifiuti Urbani è un organismo liberamente costituito allo scopo di consentire alle associazioni la partecipazione alle attività dell'amministrazione comunale, in particolare contribuire alla gestione del servizio di igiene urbana organizzato sul territorio comunale.
- 3. Partecipano alla Consulta un rappresentante per ogni associazione ambientalista, riconosciuta ai sensi dell'art. 13 legge n. 349/86 e s.m.i., e presente con una propria organizzazione territoriale nel comune di Teramo. I rappresentanti alla consulta sono designati dalle associazioni ambientaliste stesse. Possono essere invitati alle sedute della consulta, qualora i temi trattati lo possano richiedere, esperti e professionisti. I componenti della consulta sono nominati dal Sindaco e designati delle singole associazioni ambientaliste.
- 4. Non possono far parte della Consulta i Consiglieri comunali, gli Assessori, eletti nel territorio comunale ad eccezione dell'assessore delegato dal Sindaco, i dipendenti comunali, i Revisori dei conti, i componenti di altri organismi del Comune (commissioni, etc.).
- 5. I componenti della Consulta partecipano ai lavori a titolo gratuito. La consulta si riunisce su convocazione del sindaco o del segretario o su richiesta di un rappresentante di una associazione ambientalista presente.
- 6. Sono compiti e funzioni della Consulta:
 - a) Esprimere pareri preventivi, a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali inerenti alla gestione dei rifiuti.
 - b) esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti o per la loro modifica o applicazione;
 - c) propongono in piano di prevenzione della produzione dei rifiuti sul territorio comunale coerenti con le previsioni dei piani nazionale e regionali;
 - d) Proporre attività e iniziative d'informazione, educazione e comunicazione sui temi della raccolta differenziata e la riduzione della produzione dei rifiuti.



Rev.1.9DEF

7. Partecipa alla consulta il Responsabile dell'Ufficio preposto alla gestione dei Rifiuti o suo delegato, con funzioni di segretario e un rappresentante del soggetto Gestore.

TITOLO VIII COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO

ART.83 Costi del servizio

- 1. In conformità alle norme del T.U.E.L. ed alla normativa ambientale vigente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati, che comprende anche i costi di gestione post mortem della discarica "La Torre", è coperto dalle entrate tariffarie relative alla tassa sui rifiuti TARI.
- 2. L'ammontare delle entrate tariffarie TARI coincide con il valore complessivo del Piano Economico e Finanziario (PEF) ed è determinato secondo il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti indicato dall'ARERA.
- 3. La disciplina della TARI è gestita attraverso un apposito regolamento dell'Ente.

ART.84 Tariffazione puntuale

- 1. La tariffa puntuale è la controprestazione del servizio rifiuti avente natura patrimoniale (non tributaria), volontariamente istituita dall'Amministrazione Comunale che ha realizzato sistemi di misurazione puntuale; è specificatamente diretta a garantire l'effettiva commisurazione (corrispondenza) tra la tariffa richiesta a ciascuna utenza e il servizio in concreto ad essa offerto e/o da essa usufruito.
- 2. La tariffazione puntuale è un metodo di ripartizione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tra le utenze tenute al suo finanziamento ed avviene mediante la misurazione della quantità di rifiuti conferiti da ciascuna di esse.
- 3. Il Comune di Teramo sostiene l'applicazione della tariffazione puntuale nel Territorio Comunale e prevede, allo scopo, la sperimentazione della misurazione delle quantità di Rifiuto Urbano Residuo (RUR) conferito al servizio pubblico attraverso l'utilizzo di contenitori o sacchetti associati ad una utenza singola o aggregata, in conformità alle previsioni normative applicabili.

ART.85 Gestione della TARI - competenze del Gestore

- 1. L'applicazione e la gestione della riscossione della TARI sono disciplinati da apposito Regolamento dell'Ente.
- 2. Le attività di gestione della tariffa e dei relativi rapporti con gli utenti, di competenza del Gestore sono:
 - a) assicurare le attività connesse all'acquisizione, alla gestione informatica alla verifica e al controllo dei dati necessari alla tariffazione;
 - b) gestire il rapporto con l'Amministrazione Comunale e garantire la massima collaborazione nella predisposizione degli atti di competenza;
 - c) verificare i flussi di pagamento mediante acquisizione informatica degli incassi dai c/c bancari e c/c postali in essere per il pagamento TARI;
 - d) intraprendere le iniziative necessarie per lo sviluppo e l'implementazione della banca dati delle utenze;



Rev.1.9DEF

- e) gestire i rapporti con l'utenza e le relative informazioni ed eseguire le attività di verifica dei dati acquisiti anche con sopralluoghi esterni accompagnati da un pubblico ufficiale;
- f) gestire i rapporti con gli outsourcers individuati;
- g) applicare le riduzioni e i bonus per comportamento virtuosi sulla base del regolamento TARI vigente;
- h) gestire l'archivio cartaceo;
- i) supportare l'amministrazione all'applicazione delle agevolazioni sociali con inserimento nell'avviso di pagamento;
- j) mantenere aggiornata la banca dati con ricezioni delle comunicazioni da parte dell'utenza e/o acquisizioni d'informazioni provenienti da uffici comunali (in sede di denuncia di variazione anagrafica) oltre alle eventuali forniture periodiche di controllo relative alle modifiche anagrafiche.
- 3. Il Gestore inoltre provvede a supportare le società specializzate in materia di accertamento e riscossione coattiva nominate dall'Amministrazione Comunale assicurando in particolare:
 - a) la cogestione degli inviti al titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere documenti o atti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti;
 - b) supportare l'utilizzo nel rispetto della vigente legislazione sulla tutela della privacy dei dati presentati per altri fini anche acquisiti nell'ambito dell'attività di controllo e verifica dei tributi comunali ovvero richiedere ad enti pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (uffici comunali camera di commercio conservatoria dei registri immobiliari etc.);
 - c) concorrere a reperire i dati necessari tramite le procedure indicati nei precedenti punti a) e b) per rilevare la superficie e la destinazione degli immobili soggetti a TARI;
 - d) cooperare, in caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione alla quantificazione della tariffa in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dagli articoli 2727 e 2729 del Codice Civile;
 - e) coadiuvare tutte le attività amministrative comunque correlabili all'eventuale contenzioso tributario gestito a cura dell'ente che possa derivare in materia presso i competenti organi giudiziari.

ART.86 Gestione della TARI - competenze dell'ente

- 1. L'Ente al fine di garantire la gestione della TARI nel rispetto della normativa di settore assicura al Gestore la piena collaborazione ed in particolare:
 - a) la trasmissione periodica in formato elettronico dell'estratto dell'anagrafe dei residenti sulla base del quale sarà effettuata la tariffazione nonché la sistematica e tempestiva trasmissione di ogni informazione utile storica e revisionale sulle tempistiche e modalità d'incasso della TARI;
 - b) la trasmissione delle successive variazioni emergenti dal trattamento di posizioni di recupero o evasione;
 - c) il supporto ove possibile nell'attività di controllo della completezza e correttezza dei dati trasmessi e della leggibilità nel formato elettronico stabilito agevolando l'interfacciamento dei propri esperti e collaboratori informatici;
 - d) la fornitura periodica di banche dati in possesso dell'Ente o di aziende che forniscono all'ente estrazione dei dati senza alcun titolo oneroso;
 - e) l'invio di ogni informazione utile per il corretto funzionamento del servizio.



Rev.1.9DEF

TITOLO IX CONTROLLI E SANZIONI

ART.87 Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni

- 1. Tutto il personale in forza agli Enti di cui all'articolo successivo sono Autorità Competenti ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie del presente regolamento.
- 2. Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione, il trasgressore o l'obbligato in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, può presentare scritti difensivi in esenzione di bollo all'Ufficio Comunale competente, allegando tutti i documenti ritenuti idonei per eventuale audizione personale.
- 3. L'Ufficio Comunale competente, nel caso di presentazione di scritti difensivi, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notificazione, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente. Qualora non sia stato eseguito il pagamento nei termini previsti, l'ordinanza-ingiunzione diventa titolo esecutivo e si procede alla riscossione coattiva ai sensi degli artt. 26 e 27 della Legge 689/81 con l'emissione di cartella esattoriale.
- 4. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 5. In deroga al comma 3, per le sole sanzioni amministrative del presente Regolamento, come disposto dall'art. 262 del D.Lgs. 152/2006, l'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze ingiunzioni è il Comune di Teramo.

ART.88 Controlli

- 1. I controlli in merito alle modalità di conferimento dei rifiuti nonché alla conformità alle norme del presente Regolamento, alle ordinanze sindacali emanate in materia ed in generale alla normativa vigente in materia di rifiuti, vengono espletati dal seguente personale:
 - a) Polizia Locale (Municipale e Provinciale), Carabinieri, Carabinieri Forestali, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, G.E.V etc.;
 - b) Associazioni di Volontariato munite di riconoscimenti e titoli previsti dalle leggi vigenti necessari per lo svolgimento delle attività finalizzate agli accertamenti in materia ambientale.

ART.89 Videosorveglianza ambientale

- 1. L'Amministrazione Comunale, al fine di controllare i servizi oggetto del presente regolamento, i comportamenti delle utenze, l'abbandono e il corretto smaltimento dei rifiuti sul territorio, si avvale di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l'utilizzo di videocamere e\o fototrappole collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio e mediante le telecamere installate sul territorio comunale di sua proprietà e/o gestione.
- 2. Il sistema di video sorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché la conformità alle disposizioni del presente regolamento.



Rev.1.9DEF

- 3. L'impianto non prevede la visione in diretta delle immagini rilevate dalle videocamere o fototrappole. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.
- 4. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.
- 5. Le videocamere o fototrappole sono configurate in modo da preimpostare il loro raggio di ripresa in modalità automatica. Le riprese video a colori, qualora le condizioni di visibilità scendano al di sotto di una soglia impostata, vengono commutate automaticamente in bianco/nero. Gli apparati di ripresa e i software devono funzionare con apposite impostazioni o altri accorgimenti idonei ad evitare, durante la cosiddetta funzione in automatico, la ripresa all'interno degli edifici.
- 6. Il termine massimo di durata della conservazione delle immagini, considerate le speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività e chiusura degli uffici, è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
- 7. La tecnologia usata garantisce un'adeguata protezione contro l'accesso e l'utilizzo abusivo delle immagini. L'accesso e l'esportazione delle immagini registrate avviene mediante credenziali di autentificazione abilitanti il soggetto incaricato.
- 8. La relativa gestione delle immagini può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia pervenuta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
- 9. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal:
 - a) Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
 - b) Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - c) Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101;
 - d) Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, così come novellato dal Decreto Legislativo 101/2018
 - e) Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - f) Art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
 - g) Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
 - h) Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
 - i) D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori ", ed in particolare dall'art. 6; "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.
 - j) Regolamento per la gestione del sistema di videosorveglianza del Comune di Teramo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28 luglio 2016.



Rev.1.9DEF

ART.90 Sanzioni

- 1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali non sanzionati nei rispettivi articoli sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981, n. 689 con una sanzione amministrativa da € 80,00 ad € 500.
- 2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii., recante norme sulla depenalizzazione.
- 3. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni sanzionatorie di cui al c.1 del presente articolo si fa riferimento al Codice della strada (D.lgs. n.285/92 e ss.mm.ii.), al TUA ovvero ad altre norme di settore. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali, trovano applicazione le sanzioni indicate nell'articolo 650 del Codice penale.
- 4. Nel caso di irrogazione delle sanzioni riguardanti contenitori assegnati ad utenze plurime, la sanzione viene comminata alla singola unità abitativa, qualora individuata; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità della singola unità abitativa la sanzione unica ed indivisa viene irrogata alle unità abitative assegnatarie dei contenitori in questione.
- 5. Qualora sia riconosciuta una violazione in capo al soggetto trasgressore entro i successivi 5 anni dalla prima violazione, verrà applicata la sanzione pecuniaria tripla del minimo indicato al comma 1 del presente articolo trattandosi di reiterazione, così come previsto all'art. 8 bis della Legge 689 del 24/11/1981.
- 6. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
- 7. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore dei servizi di igiene urbana per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza dei comportamenti difformi dalle norme previste dal presente Regolamento.

TITOLO X DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART.91 Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti, nonché le norme dei Regolamenti comunali.

ART.92 Salute e sicurezza dei lavoratori

- 1. Per la tutela igienico sanitaria degli addetti alle operazioni di gestione dei rifiuti si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori.
- 2. Gli addetti alle attività di gestione dei rifiuti devono essere dotati di idonei indumenti e dei necessari dispositivi di protezione individuale e sono sottoposti ai trattamenti e ai controlli sanitari previsti per Legge.



Rev.1.9DEF

ART.93 Disposizioni relative al trattamento dei dati personali e al diritto di accesso

- 1. Il trattamento dei dati personali da parte del Gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

Per quanto riguarda il diritto di accesso e la pubblicazione di informazioni ambientali, fatte salve le previsioni della Legislazione nazionale in materia di trasparenza e pubblicità, così come i provvedimenti deliberativi dell'ARERA, l'Amministrazione Comunale promuove e incoraggia la pubblicazione di informazioni anche ulteriori anche rispetto ai minimi normativi quale strumento fondamentale di coinvolgimento e di partecipazione del cittadino e di promozione concreta dei principi dell' economia circolare e dello sviluppo sostenibile.

ART.94 Efficacia del regolamento

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione all'albo pretorio.

ART.95 Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme contenute in altri Regolamenti comunali nonché cessano di avere efficacia tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultino in contrasto con il presente Regolamento.